

Codice statutario dell'Ente svedese per l'agricoltura

Ente svedese per l'agricoltura
551 82 Jönköping
Tel. 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970



SJVFS 2024:22

Regolamenti che modificano i regolamenti e le raccomandazioni generali dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2021:13) in materia di registrazione, approvazione, tracciabilità, movimento, importazione ed esportazione nel settore della salute degli animali;

adottati il 28 novembre 2024.

Caso n. JK 3

Pubblicati il
29 novembre 2024
Ristampa

In virtù delle sezioni 2, 9 e 17 dell'ordinanza (2006:815) sulla sperimentazione animale ecc. e previa consultazione dell'Autorità nazionale svedese per la gestione finanziaria, l'Ente svedese per l'agricoltura stabilisce con il presente atto¹, per quanto riguarda i suoi regolamenti e le sue raccomandazioni generali (SJVFS 2021:13) in materia di registrazione, approvazione, tracciabilità, circolazione, ingresso ed esportazione in relazione alla salute degli animali²

che il capitolo 1, sezione 2, il capitolo 2, sezioni 1, 2, 6, 7, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 28, 32 e il capitolo 3, sezione 15, sono formulati come segue;

che otto nuove sezioni, vale a dire il capitolo 1, sezione 1 bis, e il capitolo 2, sezioni 2 bis, da 12 bis a 12 quater e da 13 bis a 13 quater, sono aggiunte ai regolamenti come segue.

Lo statuto e le raccomandazioni generali avranno quindi la seguente formulazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

INDICE

CAPITOLO 1. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE.....	2
Definizioni.....	3
CAPITOLO 2. ANIMALI TERRESTRI E MATERIALE GERMINALE DI ANIMALI TERRESTRI.....	4
Registrazione di stabilimenti, trasportatori, operatori che effettuano operazioni di assemblaggio, numero di animali e operatori che portano determinati animali in Svezia.....	4
Riconoscimento degli stabilimenti e status di stabilimento confinato.....	6
Tracciabilità.....	7
Movimento.....	15

¹ Notificati ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj>, Celex 32015L1535), numero di notifica 2024/0050/SE. I seguenti paragrafi sono stati notificati ai sensi del capitolo 1, sezioni 1 bis e 2, del capitolo 2, sezioni da 12 a 12 quater, da 13 a 13 quater e 18.

² Ultima ristampa dello statuto SJVFS 2024:18.

Introduzione da paesi terzi ed esportazione.....	23
CAPITOLO 3. ANIMALI ACQUATICI.....	26
Condizioni per i permessi di allevamento.....	26
Marcatura degli stabilimenti di acquacoltura.....	27
Condizioni per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura.....	27
Registro degli stabilimenti di acquacoltura.....	29
Conservazione della documentazione e tracciabilità.....	29
Trasferimenti tra Stati membri e tra zone o stabilimenti all'interno della Svezia ..	30
Ingresso di animali aquatici in Svezia da paesi terzi.....	34
CAPITOLO 4. ANIMALI DA COMPAGNIA.....	37
Requisiti generali.....	37
Condizioni per l'ingresso di cani, gatti e furetti dalla Norvegia.....	38
Condizioni per il movimento e l'introduzione di animali da compagnia diversi da cani, gatti e furetti.....	38
CAPITOLO 5. ALTRE DISPOSIZIONI.....	41
Entrata in vigore e disposizioni transitorie.....	41
ALLEGATO 1.....	45
ALLEGATO 2.....	46
ALLEGATO 3.....	47
ALLEGATO 4.....	49

CAPITOLO 1. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Sezione 1 I presenti regolamenti contengono disposizioni integrative al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)³ e attua regolamenti e regolamenti delegati adottati ai sensi di detto regolamento.

Oltre alle disposizioni dei presenti regolamenti, altre normative contengono disposizioni sulle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, sulla prevenzione e gestione dell'introduzione e della diffusione di specie esotiche invasive e sulle misure di protezione dai parassiti delle piante e sulle misure di protezione dalle malattie animali contagiose. (SJVFS 2021:33).

Sezione 1 bis Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato AELS (EFTA) firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con i presenti regolamenti. L'applicazione dei presenti regolamenti è soggetta al regolamento (UE) 2019/515, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro⁴. (SJVFS 2024:22).

³ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 (Celex 32016R0429).

⁴ GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1 ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/515/oj> (Celex 32019R0515).

Definizioni

Sezione 2 Salvo diversa indicazione nel secondo paragrafo, le parole e le espressioni dei presenti regolamenti hanno lo stesso significato del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dei relativi atti subordinati.

Ai fini dei presenti regolamenti si applicano le seguenti definizioni:

<i>Stabilimento proprio</i>	Stabilimento per cui un operatore è registrato come operatore (gestore) dello stabilimento.
<i>Madre</i>	Un animale femmina che ha avuto una prole o è incinta.
<i>Marchio sostitutivo</i>	Un marchio auricolare prestampato con il numero di registrazione dello stabilimento e sul quale, se del caso, sono indicati a mano il numero individuale e la cifra di controllo.
<i>Permesso di allevamento</i>	Permesso di avviare e gestire l'allevamento ittico, in conformità con il capitolo 2, sezione 16 dell'ordinanza (1994:1716) sulla pesca, l'acquacoltura e l'industria della pesca. Per pesci si intendono anche i molluschi e i crostacei acquatici ai sensi della sezione 4 della legge sulla pesca (1993:787).
<i>OMSA</i>	L'Organizzazione mondiale della sanità animale, la cui missione comprende l'elaborazione di norme internazionali in materia di sanità animale.
<i>FEI</i>	La Federazione equestre internazionale (Fédération Équestre Internationale).
<i>Specie esotiche</i>	Specie esotiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti ⁵ .
<i>Zona degli estuari</i>	Tutta l'area dell'acqua nel raggio di 20 chilometri al di fuori del punto medio di una linea tra gli estuari più esterni del corso d'acqua.
<i>Allevamento</i>	Allevamento di animali d'acquacoltura in uno stabilimento o zona per l'allevamento di molluschi.

⁵ GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1 (Celex 32007R0708).

<i>Organismi poliploidi</i>	Organismi poliploidi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio.
<i>Impianto di acquacoltura chiuso</i>	Ambiente chiuso per l'acquacoltura quale definito all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio.
<i>Zona di produzione</i>	Qualsiasi zona di acqua dolce, mare, estuario, terraferma o laguna che costituisca un deposito naturale di molluschi o sia utilizzata per l'allevamento di molluschi e da cui siano raccolti i molluschi.
<i>Zona continentale</i>	L'area interna della Svezia, compresi i laghi e i corsi d'acqua. Per i corsi d'acqua che sfociano in mare, la zona continentale comprende il corso d'acqua fino alla barriera migratoria per i salmonidi di cui alla definizione di zona costiera.
<i>Zona costiera</i>	La costa svedese fino al mare territoriale. Per i corsi d'acqua che sfociano in mare, la zona costiera confina con la zona continentale in corrispondenza della prima barriera migratoria definitiva per i salmonidi. Se una sentenza o una decisione del Tribunale del territorio e dell'ambiente o del suo predecessore stabilisce che i salmonidi catturati in natura sono trasferiti oltre una barriera migratoria, la zona costiera è considerata la prima barriera migratoria attraverso la quale i salmonidi non sono trasferiti. (SJVFS 2024:22).

CAPITOLO 2. ANIMALI TERRESTRI E MATERIALE GERMINALE DI ANIMALI TERRESTRI

Registrazione di stabilimenti, trasportatori, operatori che effettuano operazioni di assemblaggio, numero di animali e operatori che portano determinati animali in Svezia

Sezione 1 Gli operatori sono tenuti a registrare determinati stabilimenti ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. Non è necessario notificare la registrazione per gli stabilimenti che detengono esclusivamente le api.

Gli obblighi di registrazione per determinati trasportatori e operatori che effettuano operazioni di assemblaggio in uno stabilimento sono stabiliti agli articoli 87 e 90 del suddetto regolamento.

Una notifica di registrazione è presentata all'Ente svedese per l'agricoltura e contiene le informazioni di cui agli articoli 84, 87 e 90, a seconda dei casi. Una notifica di registrazione di uno stabilimento contiene anche le informazioni di cui alle sezioni 2 e 2 bis. (SJVS 2024:22).

Sezione 2 Gli operatori che registrano gli stabilimenti presso l'Ente svedese per l'agricoltura, oltre alle informazioni di cui alla sezione 1, forniscono le informazioni che l'Ente svedese per l'agricoltura deve registrare ai sensi dell'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova⁶. La notifica di registrazione comprende anche informazioni su:

1. numero di identificazione personale, numero di coordinamento o numero di registrazione aziendale;
2. recapiti;
3. identificazione della proprietà e
4. comune⁷. (SJVS 2024:22).

Raccomandazioni generali sulla sezione 2

Se la notifica è presentata con mezzi diversi dal servizio Internet dell'Ente svedese per l'agricoltura, l'operatore dovrebbe contrassegnare la posizione geografica dello stabilimento su una mappa. La mappa dovrebbe essere una mappa a blocchi, una mappa della proprietà o una stampa da Internet. Se l'operatore invia una copia della mappa della proprietà o una stampa da Internet, sulla mappa dovrebbe essere riportato un numero di identificazione della proprietà e un numero di identità personale o aziendale.

Sezione 2 bis La notifica di cui alla sezione 2 è firmata in formato cartaceo o elettronico dall'operatore dello stabilimento. (SJVS 2024:22).

Sezione 3 Gli operatori che detengono ovini e caprini in uno stabilimento li contano una volta all'anno per la registrazione presso l'Ente svedese per l'agricoltura. Il conteggio è effettuato tra il 1° e il 31 dicembre. Il risultato del conteggio è ricevuto dall'Ente svedese per l'agricoltura entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo⁸.

Sezione 4 Gli operatori che detengono animali riproduttori di germani e fagiani per mantenere lo stock di selvaggina da penna notificano all'Ente svedese per l'agricoltura il numero di animali riproduttori presenti nello stabilimento per la registrazione entro e non oltre il 25 febbraio di ogni anno⁹.

⁶ GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj> (Celex 32019R2035).

⁷ Per ulteriori informazioni su come presentare una notifica di registrazione, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁸ Per ulteriori informazioni su come comunicare il risultato del conteggio, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁹ Per ulteriori informazioni su come inviare la notifica, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

Sezione 5 Gli operatori che ricevono pollame, uova da cova o ungulati da altri paesi al loro stabilimento si registrano presso l’Ente svedese per l’agricoltura entro e non oltre 30 giorni prima della data prevista per il primo ingresso¹⁰. La registrazione è valida per due anni.

Il primo paragrafo non si applica agli operatori che gestiscono circhi, ricevono cavalli o gestiscono stabilimenti riconosciuti a norma dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sezione 6 Gli operatori che hanno uno stabilimento registrato presso l’Ente svedese per l’agricoltura in conformità con le sezioni 1 e 2 pagano una tassa annuale di 50 SEK per ogni stabilimento registrato. La tassa deve essere pagata all’Ente svedese per l’agricoltura¹¹. (SJVFS 2024:22).

Sezione 7 La tassa per la notifica di registrazione ai sensi della sezione 5, primo paragrafo, è pagata nella misura di 150 SEK al momento della presentazione della notifica. La tassa deve essere pagata all’Ente svedese per l’agricoltura¹². (SJVFS 2024:22).

Riconoscimento degli stabilimenti e status di stabilimento confinato

Sezione 8 La domanda di autorizzazione degli stabilimenti ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio è presentata all’Ente svedese per l’agricoltura e contiene le informazioni di cui all’articolo 96, paragrafo 1, di tale regolamento¹³. Le domande di riconoscimento degli stabilimenti del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini contengono anche le informazioni di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/999 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e la tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini¹⁴.

Una domanda completa di riconoscimento come stabilimento del materiale germinale è stata presentata all’Ente svedese per l’agricoltura entro e non oltre 90 giorni prima della data prevista per l’avvio dello stabilimento.

Sezione 9 Gli allevatori di bombi presentano domanda all’Ente svedese per l’agricoltura per il riconoscimento di uno stabilimento di produzione di bombi. La domanda contiene le informazioni di cui all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’allegato 1, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 96, paragrafo 1, la domanda comprende l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono dell’operatore interessato.

Gli operatori, in caso di modifiche in uno stabilimento di produzione di bombi che implichino che le informazioni notificate non saranno più complete o accurate, presentano informazioni sulle modifiche all’Ente svedese per l’agricoltura. Le

¹⁰ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell’Ente svedese per l’agricoltura www.jordbruksverket.se.

¹¹ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell’Ente svedese per l’agricoltura www.jordbruksverket.se.

¹² Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell’Ente svedese per l’agricoltura www.jordbruksverket.se.

¹³ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell’Ente svedese per l’agricoltura www.jordbruksverket.se.

¹⁴ GUL 221 del 10.7.2020, pag. 99 (Celex 32020R0999).

informazioni sono state ricevute entro e non oltre 15 giorni dall'attuazione delle modifiche. Lo stesso vale se l'attività cessa.

Sezione 10 Gli operatori che gestiscono stabilimenti e desiderano ottenere lo status di stabilimento confinato, a norma dell'articolo 95, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, presentano domanda di riconoscimento all'Ente svedese per l'agricoltura. La domanda di riconoscimento contiene le informazioni di cui all'articolo 96 di tale regolamento¹⁵.

Sezione 11 Quando presentano domanda di riconoscimento in conformità delle sezioni da 8 a 10, gli operatori pagano una tassa di 12 200 SEK all'Ente svedese per l'agricoltura¹⁶. Se la tassa non è pagata, il caso non sarà esaminato.

Tracciabilità

Mezzi di identificazione

Sezione 12 Le disposizioni sull'uso da parte degli operatori dei mezzi di identificazione e sui metodi di identificazione dei bovini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi detenuti sono stabilite agli articoli da 38 a 41, da 45 a 48, da 52 a 55 e 73 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione. Tuttavia, le renne oggetto della legge sull'allevamento delle renne (1971:437) sono munite di marchio conformemente a tale legge.

I termini che lo Stato membro deve stabilire per l'applicazione dei mezzi di identificazione conformemente agli articoli da 13 a 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione sono i seguenti:

1. 20 giorni dopo la nascita per i bovini;
2. sei mesi dopo la nascita per gli ovini e i caprini;
3. nove mesi dopo la nascita per i suini, i cervidi e i camelidi.

Per i cervidi, i cinghiali e i mufloni, i mezzi di identificazione possono essere applicati in un momento successivo a quello specificato nel secondo paragrafo se tali animali sono detenuti in condizioni estensive in cui non sono abituati al contatto umano regolare in recinti per selvaggina approvati conformemente alla sezione 41 bis dell'ordinanza sulla caccia (1987:905). Tuttavia, il marchio è applicato prima che gli animali lascino lo stabilimento. (SJVS 2024:22).

Sezione 12 bis I mezzi di identificazione per bovini, ovini, caprini, suini, camelidi e cervidi detenuti possono essere sostituiti alle condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione.

I mezzi di identificazione divenuti illeggibili o smarriti sono sostituiti quanto prima mediante la procedura di domanda di cui alla sezione 22, al più tardi entro un mese dalla data in cui il mezzo di identificazione è divenuto illeggibile o è stato smarrito. Per gli animali che sono detenuti all'aperto senza possibilità di stabulazione nel luogo in cui sono detenuti e che dispongono di un mezzo di identificazione residuo leggibile, il termine è di tre mesi.

¹⁵ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

¹⁶ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

Durante il periodo di cui al secondo paragrafo, gli animali possono essere dotati di un marchio sostitutivo. Ciò è consentito a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. l'animale deve essere nato nello stabilimento.
2. L'animale non deve essere stato munito di più di un marchio sostitutivo e il marchio sostitutivo sostituisce un marchio di identificazione divenuto illeggibile o smarrito.
3. il marchio sostitutivo reca in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale o, se del caso, il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione. (SJVFS 2024:22).

Sezione 12 ter Uno dei marchi auricolari convenzionali per i bovini detenuti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2035 può essere sostituito da un marchio auricolare elettronico. Ciò può avvenire alle condizioni di cui all'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e se sono soddisfatti i requisiti stabiliti alla sezione 13.

Il marchio auricolare elettronico per gli ovini e i caprini detenuti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2035 può essere sostituito da un marchio auricolare convenzionale. Ciò può avvenire alle condizioni di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/2035 e se sono soddisfatti i requisiti stabiliti alla sezione 13. (SJVFS 2024:22).

Sezione 12 quater Il tatuaggio sui suini detenuti di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2035 è riconosciuto ed è assegnato agli stabilimenti suini conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, di tale regolamento, a condizione che i suini siano marcati conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2035. (SJVFS 2024:22).

Sezione 13 Il codice di identificazione per i bovini, gli ovini, i caprini, i camelidi e i cervidi detenuti è composto da due parti, di cui la prima è un codice paese. La seconda parte è un codice unico composto da un massimo di 12 cifre. La presente disposizione deriva dall'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione.

La seconda parte del codice di identificazione è composta da:

1. il numero di registrazione dello stabilimento di nascita;
2. il numero individuale e
3. per i bovini anche una cifra di controllo.

Per quanto riguarda i transponder iniettabili per camelidi e cervidi, la seconda parte del codice di identificazione può invece essere composta da:

1. il numero zero;
2. il codice ICAR¹⁷ del produttore e
3. il numero individuale. (SJVFS 2024:22).

¹⁷ Comitato internazionale per il controllo dell'attitudine zootecnica (International Committee for Animal Recording – ICAR).

Sezione 13 bis I numeri individuali possono essere riutilizzati per bovini, ovini e caprini. La presente disposizione impone agli operatori attuali e precedenti di aver comunicato dati accurati sull'animale che in precedenza aveva il numero in questione. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

1. per i bovini, il numero individuale non può essere riutilizzato fino a tre anni dopo la morte del bovino precedente.
2. Per gli ovini e i caprini, i numeri individuali possono essere riutilizzati solo una volta che l'animale precedente è deceduto e sono trascorsi almeno 20 anni da quando il numero individuale è stato ordinato per la prima volta per tale animale. (SJVFS 2024:22).

Sezione 13 ter Il transponder iniettabile per pappagalli di cui all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione reca un codice alfanumerico. Per gli animali marcati in Svezia, il codice alfanumerico contiene dodici caratteri numerici, composti da:

1. il codice paese a tre cifre per la Svezia secondo la norma ISO 3166-1;
2. il numero zero;
3. il codice ICAR del produttore e
4. il numero individuale. (SJVFS 2024:22).

Sezione 13 quater Il transponder iniettabile per cani, gatti e furetti di cui all'articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione è composto, per gli animali marcati in Svezia, da:

1. il codice paese a tre cifre per la Svezia secondo la norma ISO 3166-1;
2. il numero zero;
3. il codice ICAR del produttore e
4. il numero individuale.

Inoltre il transponder iniettabile è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II, parte 2, punti 2 e 4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione. Le prove sono state effettuate presso centri di prova accreditati conformemente alla norma ISO/IEC 17025. (SJVFS 2024:22).

Sezione 14 I bovini introdotti da un altro Stato membro sono marcati con il codice di identificazione svedese conformemente all'appendice 2. I mezzi di identificazione originali non sono rimossi.

Il collegamento tra l'identità straniera e quella svedese è notificato all'Ente svedese per l'agricoltura¹⁸.

Sezione 15 I bovini, gli ovini e i caprini nati in uno stabilimento in cui non saranno detenuti sono marcati con il numero di registrazione dello stabilimento in cui la madre è detenuta permanentemente. Questo numero di registrazione sostituisce il numero di registrazione di cui alla sezione 13, primo paragrafo, comma 1.

Sezione 16 Gli operatori che detengono suini e gestiscono stabilimenti in una catena di approvvigionamento possono essere esentati dai requisiti di cui all'articolo 52 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione. L'esenzione significa che gli operatori possono identificare i suini nell'ultimo stabilimento della catena di distribuzione anziché nello stabilimento di nascita, purché gli animali siano trasferiti

¹⁸ Per ulteriori informazioni su come notificare il collegamento, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

all'interno della catena e del paese. L'esenzione presuppone che l'operatore dell'ultimo stabilimento della catena di approvvigionamento notifichi all'Ente svedese per l'agricoltura gli stabilimenti che fanno parte della catena¹⁹. Inoltre è prescritto quanto segue:

1. Per il trasporto all'interno della catena di approvvigionamento, solo i suini provenienti dallo stesso stabilimento possono essere trasportati insieme.
2. I suini trasportati tra diversi stabilimenti della catena di approvvigionamento sono tenuti separati dagli altri suini presenti nello stabilimento dopo il ricevimento.
3. L'ultimo stabilimento della catena di approvvigionamento può ricevere suini da un massimo di altri tre stabilimenti che fanno anch'essi parte della catena di approvvigionamento. (SJVFS 2024:22).

Sezione 17 L'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione stabilisce norme sulla tracciabilità di determinati animali originari degli Stati membri e introdotti nell'Unione da paesi o territori terzi.

Gli operatori degli stabilimenti che detengono animali di cui al primo paragrafo possono fare domanda di assegnazione di mezzi di identificazione al loro stabilimento. La domanda è presentata all'Ente svedese per l'agricoltura e contiene informazioni atte a verificare l'identità originale dell'animale²⁰.

Sezione 18 Le domande di approvazione dei mezzi di identificazione presentate dai fabbricanti devono essere trasmesse all'Ente svedese per l'agricoltura. La domanda contiene:

1. il nome e i recapiti del fabbricante;
2. una descrizione del modo in cui il marchio reca il codice di identificazione dell'animale o il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale o dell'ultimo stabilimento in una catena di approvvigionamento e
3. dettagli sul modo in cui il mezzo di identificazione soddisfa i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione.²¹ (SJVFS 2024:22).

Sezione 19²² Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione prevede diverse possibilità di esenzione dai requisiti di identificazione e i requisiti da soddisfare in tali casi:

1. Gli operatori che gestiscono stabilimenti confinati e gli operatori che detengono bovini a fini culturali, storici, ricreativi, scientifici o sportivi possono essere esentati, ai sensi dell'articolo 39, dai requisiti di identificazione stabiliti all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a). I marchi auricolari convenzionali possono essere sostituiti da un mezzo di identificazione elettronico approvato dall'Ente svedese per l'agricoltura mediante un'esenzione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b).
2. Gli operatori che gestiscono stabilimenti confinati e gli operatori che detengono ovini e caprini a fini culturali, ricreativi o scientifici possono

¹⁹ Per ulteriori informazioni su come inviare la notifica, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

²⁰ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

²¹ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

²² La modifica rappresenta un ravvicinamento al punto 4.

essere esentati, ai sensi dell'articolo 47, dai requisiti di identificazione previsti all'articolo 45, paragrafo 2. I mezzi di identificazione di cui a quest'ultimo articolo possono essere sostituiti mediante un'esenzione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, lettera b), con un mezzo di identificazione elettronico approvato dall'Ente svedese per l'agricoltura.

3. Gli operatori che gestiscono stabilimenti confinati e gli operatori che detengono suini a fini culturali, ricreativi o scientifici possono essere esentati, ai sensi dell'articolo 54, dai requisiti di identificazione previsti all'articolo 52, paragrafo 1. I mezzi di identificazione di cui a quest'ultimo articolo possono essere sostituiti mediante un'esenzione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, con un mezzo di identificazione elettronico approvato dall'Ente svedese per l'agricoltura. (SJVS 2024:22).

Sezione 20 Le domande di esenzione e approvazione ai sensi della sezione 19 sono presentate all'Ente svedese per l'agricoltura e contengono informazioni sulla persona fisica o giuridica responsabile degli animali. La domanda comprende anche informazioni sullo stabilimento confinato cui è destinato o sullo scopo per il quale sono detenuti gli animali²³. (SJVS 2024:22).

Sezione 21 Gli operatori che detengono ovini o caprini sono autorizzati a sostituire i mezzi di identificazione elencati all'allegato III, lettere da c) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione con un marchio auricolare convenzionale o una fascia per pastorale convenzionale come elencato all'allegato III, lettere a) o b), di tale regolamento. Tuttavia, i mezzi di identificazione non possono essere sostituiti se gli animali sono destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro.

Gli operatori che detengono ovini e caprini che, dopo l'ingrasso in un altro stabilimento, devono essere trasportati a un macello in Svezia prima del raggiungimento dell'età di 12 mesi, possono sostituire i mezzi di identificazione previsti all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione con almeno un marchio auricolare convenzionale o una fascia per pastorale convenzionale elencati all'allegato III, lettere a) e b), di tale regolamento. La marcatura indica in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita o il codice di identificazione dell'animale.

Sezione 22 Gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi possono ricevere i mezzi di identificazione assegnati al loro stabilimento dall'Ente svedese per l'agricoltura. Gli ordini sono effettuati tramite fabbricanti i cui mezzi di identificazione sono stati approvati dall'Ente svedese per l'agricoltura. Tuttavia, se gli animali sono stati introdotti da un paese o territorio terzo o se i bovini sono stati introdotti da un altro Stato membro, l'ordine è effettuato direttamente all'Ente svedese per l'agricoltura.

Documenti di identificazione per bovini ed equini

Sezione 23 In una domanda di documento di identificazione per i bovini ai sensi dell'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio è indicato il numero di identificazione completo degli animali. La

²³ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

domanda perviene all’Ente svedese per l’agricoltura entro e non oltre sette giorni prima del movimento degli animali in un altro Stato membro.

L’operatore paga all’Ente svedese per l’agricoltura una tassa di 150 SEK per ogni documento d’identità rilasciato.

Sezione 24 La domanda di un documento di identificazione per gli equini nati in Svezia è presentata a un organismo che rilascia tali documenti entro e non oltre:

1. il 31 dicembre se il puledro è nato tra il 1º gennaio e il 30 giugno dello stesso anno oppure
2. entro sei mesi se il puledro è nato tra il 1º luglio e il 31 dicembre.

Sezione 25 A norma dell’articolo 108, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Ente svedese per l’agricoltura può designare organismi preposti al rilascio dei documenti di identificazione per gli equini detenuti. Un’autorizzazione scritta a rilasciare tali documenti contiene una descrizione dei compiti che devono essere svolti dall’organismo rilasciante e le condizioni alle quali può svolgerli.

Una persona giuridica che desideri essere autorizzata a rilasciare documenti di identificazione per gli equini detenuti può presentare domanda all’Ente svedese per l’agricoltura²⁴. La domanda contiene le seguenti informazioni:

1. nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e numero di organizzazione
2. Una dichiarazione che mostri in quale modo l’organismo richiedente soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) un organismo rilasciante dispone delle competenze, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per rilasciare i documenti di identificazione.
 - b) Un organismo rilasciante dispone di un numero sufficiente di membri del personale adeguatamente qualificati ed esperti.
 - c) Un organismo rilasciante è imparziale e libero da qualsiasi conflitto d’interessi per quanto riguarda il rilascio dei documenti d’identità.

Sezione 26 Un ente selezionatore riconosciuto a norma del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»)²⁵ e autorizzato a rilasciare i documenti di identificazione a norma della sezione 25 può limitare il rilascio e il trattamento degli equini che rientrano in un programma di allevamento approvato dall’organizzazione di allevamento. Tuttavia, un siffatto ente selezionatore non può rifiutarsi di rilasciare un documento di identificazione sulla base del fatto che il richiedente non è un membro di tale ente selezionatore.

²⁴ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell’Ente svedese per l’agricoltura www.jordbruksverket.se.

²⁵ GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66 (Celex 32016R1012).

Sezione 27 Un organismo autorizzato a rilasciare documenti di identificazione ai sensi della sezione 25 addebita una tassa corrispondente al costo sostenuto.

Conservazione della documentazione

Sezione 28 Gli operatori che conservano la documentazione di cui agli articoli da 102 a 105 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio la conservano per almeno cinque anni. (SJVFS 2024:22).

Sezione 29 Gli stabilimenti che detengono specie animali diverse da bovini, suini, ovini, caprini, pollame e selvaggina d'allevamento sono esentati, per queste altre specie animali, dall'obbligo di conservare la documentazione recante le informazioni previste all'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I trasportatori che effettuano movimenti intranazionali non contemplati dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97²⁶ sono esentati per tali movimenti dall'obbligo di conservazione della documentazione recante le informazioni previste all'articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sezione 30 La documentazione recante le informazioni a norma dell'articolo 102 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e degli articoli da 22 a 23 del regolamento delegato 2019/2035 della Commissione è conservata cronologicamente negli stabilimenti che detengono bovini, ovini, caprini e suini. Le informazioni sono registrate nel registro entro 48 ore dal verificarsi della modifica.

In caso di movimento di bovini, ovini, caprini o suini tra stabilimenti propri di un operatore nel paese che ospita i pascoli, è sufficiente annotare gli eventi nella documentazione conservata nello stabilimento in cui gli animali sono detenuti in modo permanente. Ciò a condizione che sui pascoli non siano tenuti bovini, ovini, caprini o suini appartenenti ad alcun altro operatore.

Comunicazione di informazioni sui movimenti ecc.

Sezione 31 La comunicazione delle informazioni all'Ente svedese per l'agricoltura in conformità delle sezioni da 32 a 37 è firmata in formato cartaceo o elettronico dall'operatore o dal suo rappresentante.

Comunicazione di informazioni sui bovini

Sezione 32 La comunicazione delle informazioni sui bovini ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 4, e dell'articolo 112, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio è effettuata all'Ente svedese per l'agricoltura o a un'organizzazione designata dall'Ente svedese per l'agricoltura²⁷.

Gli operatori che detengono bovini e conservano la documentazione non sono tenuti a comunicare i movimenti di animali tra i propri stabilimenti ubicati all'interno dello stesso comune o di comuni limitrofi. Ciò non si applica agli operatori dei macelli.

²⁶ GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1 (Celex 32005R0001).

²⁷ Per ulteriori informazioni su come effettuare la comunicazione, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

Gli operatori che non beneficiano dell'esenzione dalla comunicazione prevista al secondo paragrafo, che trasferiscono temporaneamente animali dal proprio stabilimento, comunicano gli animali come temporaneamente assenti. Gli operatori che ricevono tali animali nel loro stabilimento registrano l'evento o comunicano gli animali come temporaneamente all'interno.

La comunicazione è effettuata entro e non oltre sette giorni dalla variazione del numero di animali detenuti. La nascita di un vitello è comunicata entro e non oltre sette giorni dalla marcatura.

Per gli animali macellati in un macello, la comunicazione delle informazioni è effettuata in conformità dei regolamenti dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2016:25) sulla comunicazione da parte dei macelli degli animali macellati. (SJVFS 2024:22).

Sezione 33 Nella comunicazione, oltre alle informazioni elencate all'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, sono indicati il sesso dell'animale e il motivo della variazione del numero di animali nello stabilimento. Se la causa è la nascita, il verbale di comunicazione comprende anche informazioni su:

1. data di nascita,
2. il numero di identificazione della madre e
3. la razza del vitello (si utilizzano i codici riportati nell'appendice 1).

Per i movimenti di bovini da e verso la Svezia e per l'ingresso o l'esportazione, il paese di spedizione o di destinazione è comunicato ai sensi dell'appendice 2, invece del numero di registrazione dello stabilimento. Qualora un animale modifichi il numero di identificazione a norma dell'articolo 81 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, l'operatore comunica anche il nuovo numero di identificazione.

Sezione 34 Se i vitelli sono nati in uno stabilimento diverso da quello in cui la madre è detenuta permanentemente, il vitello è comunicato con il numero di registrazione con cui è marcato in conformità della sezione 15.

Comunicazione di informazioni sugli ovini e i caprini

Sezione 35 La comunicazione dei movimenti degli ovini e dei caprini a norma dell'articolo 113 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio si effettua all'Ente svedese per l'agricoltura o a un'organizzazione designata dall'Ente svedese per l'agricoltura²⁸. La comunicazione si effettua entro e non oltre 7 giorni dall'arrivo o dalla spedizione degli animali.

Per i movimenti di ovini e caprini da e verso la Svezia e per l'ingresso o l'esportazione, il paese di spedizione o di destinazione è comunicato ai sensi dell'appendice 2, invece del numero di registrazione dello stabilimento.

Gli operatori che detengono ovini e caprini non sono tenuti a comunicare i trasferimenti tra i propri stabilimenti ubicati all'interno dello stesso comune o di comuni limitrofi. Ciò non si applica agli operatori dei macelli.

Per gli animali macellati in un macello, la comunicazione delle informazioni è effettuata in conformità dei regolamenti dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2016:25) sulla comunicazione da parte dei macelli degli animali macellati.

²⁸ Per ulteriori informazioni su come effettuare la comunicazione, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

Comunicazione di informazioni sui suini

Sezione 36 La comunicazione sullo stabilimento in cui sono detenuti i suini ai sensi dell'articolo 115, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio è effettuata all'Ente svedese per l'agricoltura o a un'organizzazione designata dall'Ente svedese per l'agricoltura. La comunicazione è effettuata entro e non oltre sette giorni dal movimento degli animali.

Gli operatori che detengono suini non sono tenuti a comunicare i movimenti di suini tra i propri stabilimenti ubicati all'interno dello stesso comune o di comuni limitrofi. Ciò non si applica agli operatori dei macelli.

Per i suini macellati in un macello, la comunicazione delle informazioni è effettuata ai sensi dei regolamenti dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJFVS 2016:25) sulla comunicazione da parte dei macelli degli animali macellati.

Sezione 37 Gli operatori che ricevono suini da un altro Stato membro, paese terzo o territorio comunicano i dettagli dell'indirizzo dello stabilimento di provenienza e il numero del certificato sanitario che accompagna il suino o il gruppo di suini.

Gli operatori che inviano suini in un altro Stato membro, paese terzo o territorio comunicano il paese di destinazione e il numero del certificato sanitario che accompagna il suino o il gruppo di suini.

Ai fini della comunicazione ai sensi del primo e del secondo paragrafo, non è necessario comunicare le informazioni di cui all'articolo 56, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione.

Movimento

Movimento di pollame

Sezione 38 I pulcini di un giorno destinati ad essere incorporati in gruppi di pollame riproduttore o da reddito, quando si muovono verso la Svezia, derivano da uova da cova di pollame riproduttore che sono state testate come segue:

1. il branco di origine dei pulcini di un giorno è isolato per un periodo di 15 giorni prima della spedizione.
2. Il test microbiologico comprende e mostra risultati negativi per tutti i sierotipi di salmonella. Il metodo di campionamento e il numero di campioni da prelevare sono indicati nell'appendice 3.

I pulcini di un giorno di cui al primo paragrafo sono accompagnati da certificati a norma dell'articolo 5 della decisione 2003/644/CE della Commissione, dell'8 settembre 2003, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito²⁹.

Sezione 39 Il pollame riproduttore, quando si trasferisce in Svezia, è stato sottoposto a un test microbiologico mediante campionamento nel gruppo di origine come segue:

1. il gruppo da cui provengono gli animali è isolato per un periodo di 15 giorni prima della spedizione.
2. Il test microbiologico comprende e mostra risultati negativi per tutti i sierotipi di salmonella. Il metodo di campionamento e il numero di campioni da prelevare sono indicati nell'appendice 3.

²⁹ GU L 228 del 12.09.2003, pag. 29 (Celex 32003D0644).

Il pollame riproduttore destinato alla spedizione in Svezia è accompagnato da un certificato quale previsto all'articolo 3 della decisione 2003/644/CE della Commissione.

Sezione 40 Quando si muovono verso la Svezia, le galline ovaiole sono state sottoposte a un controllo microbiologico mediante campionamento nel gruppo di origine. Al fine del campionamento, il gruppo da cui provengono gli animali è:

1. isolato per un periodo di due settimane prima della spedizione;
2. campionato non prima di 10 giorni prima della spedizione e
3. campionato con risultati negativi per i sierotipi invasivi di *Salmonella* come indicato nell'appendice 4.

Le galline ovaiole destinate alla spedizione in Svezia sono accompagnate da un certificato quale previsto all'articolo 3 della decisione 2004/235/CE della Commissione, del 1° marzo 2004, che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole³⁰.

Sezione 41 Il pollame destinato alla macellazione deve, quando si trasferisce in Svezia, essere stato sottoposto a test microbiologici mediante campionamento nello stabilimento di origine con risultati negativi per la salmonella.³¹ Il gruppo deve essere campionato entro 14 giorni prima della macellazione. Il campionamento è effettuato conformemente all'appendice 3.

Il pollame destinato alla macellazione e destinato alla spedizione in Svezia è accompagnato da un certificato a norma dell'articolo 3 della decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia^{32 33}.

Sezione 42 I requisiti stabiliti alle sezioni da 38 a 41 non si applicano ai gruppi rientranti in un programma di controllo della salmonella riconosciuto dalla Commissione equivalente a quello attuato dalla Svezia.

Movimenti di animali selvatici terrestri

Sezione 43 I requisiti per autorizzare i movimenti di animali selvatici terrestri sono stabiliti all'articolo 155, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le prescrizioni di notifica anticipata e l'obbligo per gli operatori di notificare i movimenti di animali selvatici terrestri sono stabiliti agli articoli 104 e 105 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova³⁴. La domanda di autorizzazione al movimento e la notifica del movimento sono presentate all'Ente svedese per l'agricoltura³⁵.

Sezione 43 bis Fino al 20 aprile 2028 sono vietati i movimenti di cinghiali

³⁰ GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 86 (Celex 32004D0235).

³¹ Cfr. articolo 273 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

³² GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 25 (Celex 31995D0410).

³³ Cfr. articolo 273 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

³⁴ GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140 (Celex 32020R0688).

³⁵ Maggiori informazioni su come presentare una notifica sono reperibili sul sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

1. in tutto il territorio della Svezia,
2. dall'intero territorio della Svezia verso
 - a) altri Stati membri dell'Unione europea e
 - b) paesi terzi.

Ai fini del primo comma, per «cinghiale» si intendono gli animali selvatici della specie *Sus scrofa* ssp. Sono esclusi i suini domestici fuggiti (*Sus scrofa domestica*). (SJVS 2024:3).

La sezione 44 è stata abrogata dallo statuto (SJVS 2024:18).

Movimento delle renne tra la Svezia e la Norvegia³⁶

Sezione 44 bis In deroga all'articolo 126, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, i movimenti di animali domestici tra la Svezia e la Norvegia nell'ambito dei diritti di allevamento di renne concessi agli operatori di origine Sami possono avvenire senza un certificato sanitario e senza una notifica preventiva a norma degli articoli 143 e 152 di tale regolamento. Non è necessario soddisfare le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite all'articolo 126, paragrafo 2, e all'articolo 130 di detto regolamento e all'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione. Inoltre gli animali che si muovono senza mezzi di trasporto al fine del pascolo conformemente al paragrafo 1 di cui in seguito non devono essere accompagnati dall'autodichiarazione prevista all'articolo 151 di tale regolamento. Le deroghe sono soggette al rispetto delle altre prescrizioni in materia di movimenti e sanità animale e il fine del movimento è garantire che gli animali:

1. pascolino all'interno di una zona di allevamento di renne condivisa dai Sami svedesi e norvegesi e successivamente tornino nello Stato di origine oppure
2. partecipino a un evento fieristico, sportivo e culturale o a un evento analogo all'interno della zona di allevamento delle renne svedese e norvegese e poi tornino nello Stato di origine entro dieci giorni dal primo attraversamento della frontiera.

Gli animali che si muovono tra le zone di allevamento delle renne in Svezia e in Norvegia per partecipare a un evento fieristico, sportivo, culturale o analogo sono accompagnati dalla documentazione relativa all'evento.

Le deroghe relative ai certificati sanitari, alla notifica preventiva e alle prescrizioni in materia di sanità animale ai sensi del primo comma si applicano anche se il movimento avviene tra diverse zone della Norvegia e comporta il transito mediante mezzi di trasporto attraverso la Svezia e la Finlandia senza soste. (SJVS 2021:33).

³⁶ Cfr. anche l'accordo del 30 settembre 2021 tra la Svezia, la Norvegia e la Finlandia.

Movimento di cavalli tra la Norvegia e la Svezia in prossimità della frontiera per determinati scopi³⁷

Sezione 44 ter Il movimento di cavalli tra la Svezia e la Norvegia in prossimità della frontiera può avvenire senza un certificato sanitario e una notifica preventiva conformemente all'articolo 143, paragrafo 1, e all'articolo 152 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. Devono essere rispettate le condizioni di cui alla sezione 44 quater.

Le aree della Svezia e della Norvegia considerate vicine alla frontiera ai sensi del primo paragrafo sono:

1. in Norvegia, i comuni di Bamle, Skien, Kongsberg, Øvre Eiker, Modum, Ringerike, Søndre Land, Nordre Land, Lillehammer, Øyer, Ringebu, Stor-Elvdal, Alvdal, Tynset, Rennebu, Orkanger, Ørland, Åfjord, Osen, Flatanger, Nærøysund e tutti i comuni a est di tali comuni e le contee di Oslo, Nordland e Finnmark;
2. in Svezia, i comuni di Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele, Storuman, Vilhelmina e Dorotea e le contee di Jämtland, Dalarna, Värmland e Västra Götaland; (SJVFS 2024:3).

Sezione 44 quater Il movimento dei cavalli conformemente alla sezione 44 ter è consentito alle seguenti condizioni:

1. lo stabilimento di origine e lo stabilimento di destinazione sono ubicati in prossimità della frontiera; lo stabilimento di origine è lo stabilimento in cui il cavallo è detenuto e registrato normalmente.
2. Lo scopo del movimento è che il cavallo sia utilizzato a fini ricreativi o per partecipare a un evento fieristico, sportivo, culturale o analogo o per lavorare o pascolare in prossimità della frontiera, conformemente alle deroghe di cui all'articolo 139, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. I cavalli non sono entrati in contatto con cavalli affetti da malattie infettive negli ultimi 15 giorni prima del movimento e dopo aver lasciato lo stabilimento di origine.
4. Oltre alle informazioni prescritte nell'autodichiarazione con cui il cavallo deve essere accompagnato a norma dell'articolo 151 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'operatore dichiara per iscritto che il cavallo non è stato a contatto con cavalli affetti da malattie infettive nei 15 giorni precedenti il movimento.
5. Il cavallo torna al paese di origine entro 10 giorni dal primo attraversamento della frontiera. Per il pascolo, invece, si applicano 30 giorni. (SJVFS 2024:3).

Movimento di equini registrati tra Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia

Sezione 44 quinque Gli equini registrati si possono muovere da uno stabilimento in Svezia a uno stabilimento in Danimarca, Finlandia o Norvegia senza essere accompagnati da un certificato sanitario se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

³⁷ Cfr. anche l'accordo del 10 febbraio 2023 tra la Svezia e la Norvegia.

1. il movimento avviene dallo stabilimento in cui l'equino è detenuto abitualmente ed è registrato secondo la banca dati centrale degli equini³⁸;
2. l'equino partecipa a eventi fieristici, sportivi, culturali o analoghi in Danimarca, Finlandia o Norvegia;
3. l'equino rispetta le prescrizioni sanitarie per i movimenti stabiliti agli articoli da 124 a 127 e 130 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;
4. il movimento è registrato in TRACES NT³⁹ (il sistema digitale comune dell'UE per tracciare e monitorare le partite, tra l'altro, di animali vivi) mediante un documento commerciale (DOCOM) che indica lo stabilimento in cui si svolge l'evento come destinazione. Il DOCOM accompagna l'equino per tutta la durata del viaggio.
5. L'equino deve essere tornato allo stabilimento di origine entro 10 giorni dalla data di partenza.

Gli equini che hanno viaggiato dalla Svezia verso la Danimarca, la Finlandia o la Norvegia conformemente al primo paragrafo possono tornare allo stabilimento di origine senza certificazione sanitaria con il DOCOM originale a supporto. (SJVS 2024:18).

Sezione 44 sexies Gli equini registrati si possono muovere da un'azienda in Danimarca, Finlandia o Norvegia a un'azienda in Svezia senza essere accompagnati da un certificato sanitario se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. il movimento avviene dallo stabilimento in cui l'equino è detenuto abitualmente ed è registrato secondo la banca dati centrale degli equini⁴⁰;
2. l'equino partecipa a eventi fieristici, sportivi, culturali o analoghi in Svezia;
3. l'equino rispetta le prescrizioni sanitarie per i movimenti stabiliti agli articoli da 124 a 127 e 130 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;
4. il movimento è registrato in TRACES NT⁴¹ (il sistema digitale comune dell'UE per tracciare e monitorare le partite, tra l'altro, di animali vivi) mediante un documento commerciale (DOCOM) che indica lo stabilimento in cui si svolge l'evento come destinazione. Il DOCOM accompagna l'equino per tutta la durata del viaggio.
5. L'equino deve essere tornato allo stabilimento di origine entro 10 giorni dalla data di partenza.

Gli equini che hanno viaggiato dalla Danimarca, dalla Finlandia o dalla Norvegia verso la Svezia conformemente al primo paragrafo possono tornare allo stabilimento di origine senza certificazione sanitaria con il DOCOM originale a supporto. (SJVS 2024:18).

Movimento di ovini, caprini e suini

Sezione 45 Il documento relativo al movimento per accompagnare ovini e caprini di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera b), e suini di cui all'articolo 115, lettera b),

³⁸ Articolo 109, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

³⁹ Articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁴⁰ Articolo 109, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁴¹ Articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio può, per il trasporto ai macelli, consistere in un documento di trasporto d'ingresso approvato dall'Ente svedese per l'agricoltura⁴².

Movimenti di bovini e suini verso stabilimenti rientranti nel programma svedese obbligatorio di controllo della salmonella

Sezione 46 I bovini e i suini che non rientrano nel programma svedese obbligatorio di controllo della salmonella o in un programma equivalente, per essere inclusi tra gli altri animali di uno stabilimento rientrante nel programma svedese, sono tenuti isolati e, durante tale periodo, sottoposti a campionamento con risultati negativi per quanto riguarda la presenza di salmonella. Sono prelevati due set di campioni di feci a distanza di almeno due settimane l'uno dall'altro. Se la Salmonella è rilevata mediante test batteriologici, gli animali non sono tolti dall'isolamento.

Le disposizioni in materia di isolamento di cui al primo paragrafo si applicano anche se in precedenza non erano presenti suini o bovini nello stabilimento dell'operatore.

La progettazione dell'isolamento e del campionamento è eseguita in conformità alle istruzioni dell'Ente svedese per l'agricoltura. Il campionamento è effettuato da un veterinario nominato dell'Ente svedese per l'agricoltura.

Il veterinario utilizzato per il campionamento di cui al terzo paragrafo trasmette i campioni a un laboratorio per l'analisi. Il veterinario garantisce che il laboratorio che esegue l'analisi rispetti la norma EN ISO 6579-1 e sia accreditato per il compito in conformità alla stessa norma.

Movimento del materiale germinale e degli animali donatori

Sezione 47 Le partite di sperma di ovini e caprini che non sono state raccolte, trasformate e immagazzinate in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale possono, in determinati casi e previa autorizzazione, essere trasferite in Svezia da altri Stati membri. Ciò risulta dall'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti⁴³.

Una domanda di movimento delle partite di cui al primo comma verso la Svezia è presentata all'Ente svedese per l'agricoltura.⁴⁴ La domanda comprende informazioni sugli operatori interessati e una spiegazione di come sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato.

Sezione 48 La domanda di riconoscimento ai sensi dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione che stabilisce una deroga alle prescrizioni in materia di sanità animale per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini e gli equini donatori destinati a essere trasferiti tra centri di raccolta dello sperma è presentata all'Ente svedese per l'agricoltura. La domanda contiene informazioni sul centro di raccolta dello sperma di origine e sul centro di raccolta dello sperma

⁴² Per ulteriori informazioni sul modello per i documenti relativi al movimento, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁴³ GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1 (Celex 32020R0686).

⁴⁴ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

ricevente e sulle specie da trasferire. Se il movimento riguarda equini donatori, la domanda indica anche se gli equini sono stati sottoposti a un programma di test di cui all'articolo 19, paragrafo 1⁴⁵.

Sezione 49 È consentito effettuare le prove di laboratorio in impianti di quarantena come previsto all'articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione. L'articolo 25, paragrafo 2, di tale regolamento stabilisce le condizioni per tali prove. Gli operatori che si avvalgono di tale possibilità lo dichiarano nelle procedure operative standard dello stabilimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto v), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/999 della Commissione.

Sezione 50 La domanda di consenso preliminare per una spedizione di materiale germinale verso una banca genetica ai sensi dell'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione è presentata all'Ente svedese per l'agricoltura e contiene:

1. i dettagli della banca genetica di spedizione e ricezione e del materiale germinale oggetto della domanda;
2. una garanzia dell'operatore della banca genetica ricevente in Svezia che il materiale germinale è utilizzato solo per la conservazione ex situ e l'uso sostenibile delle risorse genetiche degli animali terrestri detenuti per i quali è stata istituita la banca genetica e
3. una descrizione da parte dell'operatore della banca genetica ricevente del modo in cui può garantire che il materiale germinale non sia a rischio di diffusione di affa epizootica, infezione da virus della peste bovina o altre malattie elencate⁴⁶.

Sezione 51 La domanda di esenzione per il movimento di materiale germinale dalla Svezia verso banche genetiche in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione è presentata all'Ente svedese per l'agricoltura e contiene:

1. i dettagli della banca genetica di spedizione e ricezione e del materiale germinale oggetto della domanda e
2. il consenso scritto preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione, indirizzato all'operatore dello stabilimento di spedizione, al fatto che l'autorità accetta la spedizione del materiale germinale specificato in tale articolo⁴⁷.

Disposizioni specifiche sui movimenti di animali e materiale germinale a fini scientifici

Sezione 52 La domanda di autorizzazione per i movimenti di materiale germinale verso la Svezia a fini scientifici ai sensi dell'articolo 165 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione è presentata all'Ente svedese per l'agricoltura. La domanda contiene le seguenti informazioni

⁴⁵ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁴⁶ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁴⁷ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

1. destinazione e luogo di origine;
2. il fine scientifico;
3. misure di attenuazione del rischio durante il movimento e nel luogo di destinazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429;
4. gli Stati membri attraverso i quali passerà il materiale germinale e
5. una garanzia da parte dell'operatore dello stabilimento di destinazione che riceverà il materiale germinale che utilizzerà il materiale germinale solo a fini scientifici in condizioni che impediscono la diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸.

La domanda di esenzione per il movimento verso un altro Stato membro del materiale germinale di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione è presentata all'Ente svedese per l'agricoltura. Tale domanda comprende il previo consenso scritto dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione ad accettare la spedizione di materiale germinale⁴⁹.

Sezione 53 La domanda di autorizzazione per il movimento di animali terrestri detenuti verso la Svezia a fini scientifici a norma dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio è presentata all'Ente svedese per l'agricoltura. La domanda contiene le seguenti informazioni

1. destinazione e luogo di origine;
2. il fine scientifico;
3. misure di attenuazione del rischio durante il movimento e nel luogo di destinazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e
4. gli Stati membri attraverso i quali passeranno gli animali terrestri o il materiale germinale⁵⁰.

Disposizioni sulla pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto

Sezione 54 L'articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione prescrive che determinati mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto di animali terrestri detenuti o uova da cova siano puliti e disinfettati. I requisiti non si applicano alle spedizioni

1. all'interno di uno stabilimento se:
 - a) gli animali trasportati sono detenuti nello stabilimento e il trasporto è effettuato dall'operatore dello stabilimento e
 - b) i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto degli animali terrestri detenuti sono puliti e disinfettati prima di lasciare lo stabilimento o
2. tra stabilimenti in Svezia se:
 - a) gli stabilimenti appartengono alla stessa catena di approvvigionamento notificata ai sensi della sezione 16, e

⁴⁸ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁴⁹ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁵⁰ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

- b) i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto degli animali terrestri detenuti sono puliti e disinfezati alla fine di ogni giornata.

Introduzione da paesi terzi ed esportazione

Sezione 55 I requisiti generali per l'ingresso nell'Unione europea di animali e materiale germinale provenienti da paesi e territori terzi sono indicati all'articolo 229 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per determinate specie e categorie di animali, nonché per determinati materiali germinali, si applicano anche i requisiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale⁵¹.

Sezione 56 Il pollame, se importato in Svezia da paesi o territori terzi, rispetta i requisiti delle sezioni da 38 a 41.

Mezzi di identificazione

Sezione 57 I bovini introdotti da paesi o territori terzi sono marcati con mezzi di identificazione contenenti il codice paese pertinente di cui all'appendice 2, seguito dalle informazioni di cui alla sezione 13, primo paragrafo, punti 2 e 3. I mezzi di identificazione originali non sono rimossi. Il collegamento tra l'identità straniera e quella svedese è notificato all'Ente svedese per l'agricoltura⁵².

Sezione 57 Gli ovini e i caprini introdotti da paesi o territori terzi sono marcati con mezzi di identificazione contenenti il codice paese pertinente di cui all'appendice 2, seguito dalle informazioni di cui alla sezione 13, primo paragrafo, punto 2. I mezzi di identificazione originali non sono rimossi. L'identità è registrata nel registro dello stabilimento in modo che il collegamento tra l'identità straniera e quella svedese sia chiaro⁵³.

Sezione 58 I suini introdotti da paesi o territori terzi sono marcati con mezzi di identificazione contenenti il codice paese pertinente di cui all'appendice 2. I mezzi di identificazione originali non sono rimossi.

L'identità è registrata nel registro dello stabilimento in modo che il collegamento tra l'identità straniera e quella svedese sia chiaro.⁵⁴

Autorizzazione all'ingresso per alcuni animali e materiale germinale

Sezione 59 L'ingresso in Svezia da paesi o territori terzi di specie e categorie di animali e materiale germinale non contemplati dalle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione richiede un'autorizzazione all'ingresso da parte dell'Ente svedese per l'agricoltura. Nella sua indagine, l'Ente svedese per l'agricoltura, se necessario, a norma dell'articolo 230, paragrafo 2, del regolamento

⁵¹ GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379 (Celex 32020R0692).

⁵² Per ulteriori informazioni su come notificare il collegamento, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁵³ Per ulteriori informazioni su come notificare il collegamento, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁵⁴ Per ulteriori informazioni su come notificare il collegamento, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

(UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, determinerà se la partita proviene da un paese o territorio terzo da cui è consentito l'ingresso nell'Unione. L'Ente svedese per l'agricoltura effettuerà anche una valutazione del rischio, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 234, paragrafo 1, e dei fattori di cui agli articoli 235 e 236. L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni.

Non sono prescritte autorizzazioni per lagomorfi, roditori e per le specie animali disciplinate dalla sezione 62 del presente regolamento.

Sezione 60 Una domanda di autorizzazione all'ingresso è stata ricevuta dall'Ente svedese per l'agricoltura entro e non oltre 30 giorni prima dell'ingresso previsto e deve contenere le seguenti informazioni:

1. gli animali o il materiale germinale cui si riferisce la domanda;
2. numero/quantità di animali o materiale germinale;
3. l'età e il sesso degli animali interessati;
4. il marchio di identificazione degli animali o animali donatori;
5. l'origine degli animali o del materiale germinale in questione;
6. il tipo di stabilimento interessato e il tipo di produzione nei luoghi di origine e di destinazione;
7. il paese o territorio di spedizione;
8. la destinazione prevista;
9. la destinazione d'uso degli animali o del materiale germinale in questione;
10. qualsiasi misura di attenuazione del rischio nei paesi o nei territori terzi di origine o transito o che sarà applicata dopo l'arrivo in Svezia degli animali o del materiale germinale in questione e
11. la data prevista di ingresso e il luogo di ingresso.

Sezione 61 La tassa per la domanda di autorizzazione all'ingresso è pagata nella misura di 900 SEK. La tassa è pagata al momento della presentazione della domanda all'Ente svedese per l'agricoltura. Se la tassa non è pagata, il caso non sarà esaminato.

Sezione 62 Oltre ai requisiti stabiliti all'articolo 229 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'ingresso in Svezia di rettili e anfibi diversi dalle salamandre provenienti da paesi o territori terzi si applica quanto segue. Tali animali possono essere introdotti in Svezia solo se:

1. gli animali sono allevati e sono detenuti in cattività sin dalla nascita e sono accompagnati da una dichiarazione del mittente che attesti tale situazione;
2. un veterinario ufficiale ha effettuato un'ispezione clinica della partita entro 24 ore prima dell'orario di carico per la spedizione e ha successivamente rilasciato un tale certificato sanitario per accompagnare la partita a norma dell'articolo 237 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e
3. il certificato sanitario attesta che gli animali non hanno mostrato alcun sintomo di malattia durante l'ispezione.

Sezione 63 Oltre ai requisiti stabiliti all'articolo 229 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'ingresso in Svezia di sperma di cani proveniente da paesi e territori terzi si applica quanto segue. Il certificato sanitario

che accompagna la partita a norma dell'articolo 237, oltre alle informazioni previste all'articolo 238, indica che:

1. al momento della raccolta dello sperma il cane è stato esaminato e trovato sano e non si sospetta che trasmetta alcuna malattia contagiosa e
2. l'imballaggio dello sperma è stato sigillato da un veterinario e contrassegnato con le informazioni sull'identità del cane come indicate nel certificato (numero di identificazione o descrizione).

Ingresso di ungulati

Sezione 64 Conformemente all'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, gli ungulati diversi dai cavalli che partecipano a competizioni, corse e manifestazioni equestri culturali, dopo l'ingresso in Svezia da paesi o territori terzi, rimangono nel loro stabilimento di destinazione per un periodo di almeno 30 giorni dal loro arrivo in tale stabilimento. I bovini, ovini, caprini, suini, cervidi, camelidi e altri ungulati nello stabilimento di destinazione, che hanno avuto un contatto diretto o indiretto con gli animali introdotti, non sono trasferiti in un altro allevamento all'interno del paese prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dal momento dell'ingresso.

Sezione 65 La domanda di autorizzazione all'ingresso da un paese terzo di ungulati destinati a stabilimenti confinati a norma dell'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione è presentata all'Ente svedese per l'agricoltura. La domanda contiene le seguenti informazioni

1. lo stabilimento confinato da cui proviene la partita;
2. il movimento dallo stabilimento confinato di origine allo stabilimento confinato in Svezia e
3. le misure da adottare per garantire che la partita non presenti rischi per l'Unione europea⁵⁵.

Conformemente all'articolo 31 del suddetto regolamento, l'Ente svedese per l'agricoltura può autorizzare l'esenzione da alcuni dei requisiti di cui all'articolo 28. In tali casi, i requisiti da soddisfare sono indicati agli articoli 31 e 32.

Ingresso di materiale germinale

Sezione 66 Le domande per ottenere l'autorizzazione a ricevere partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini provenienti da stabilimenti confinati in paesi o territori terzi a norma dell'articolo 95 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione sono presentate all'Ente svedese per l'agricoltura. La domanda contiene le seguenti informazioni

1. lo stabilimento confinato da cui proviene la partita e lo stabilimento confinato verso il quale è destinato il trasporto del materiale germinale;
2. le misure da adottare per garantire che la partita non presenti un rischio per l'Unione e
3. come saranno soddisfatti i requisiti di cui agli articoli da 95 a 97⁵⁶.

⁵⁵ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁵⁶ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

Sezione 67 Le domande per ottenere l'autorizzazione a ricevere partite di sperma, ovociti ed embrioni di specie diverse da bovini, suini, ovini, caprini, equini, pollame e volatili in cattività da stabilimenti confinati a norma dell'articolo 117 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione sono presentate all'Ente svedese per l'agricoltura. La domanda contiene le seguenti informazioni

1. lo stabilimento confinato da cui proviene la partita e lo stabilimento confinato verso il quale è destinato il trasporto del materiale germinale;
2. le misure da adottare per garantire che la partita non presenti un rischio per l'Unione e
3. come saranno soddisfatti i requisiti di cui agli articoli da 117 a 119⁵⁷.

CAPITOLO 3. ANIMALI ACQUATICI

Sezione 1 Le disposizioni di base per gli animali acquatici, oltre a quelle di cui al capitolo 1, sezione 1, sono stabilite nelle seguenti normative:

1. regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁵⁸;
2. Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti⁵⁹;
3. Legge sulla pesca (1993:787) e
4. ordinanza (1994:1716) sulla pesca, l'acquacoltura e l'industria della pesca.

Condizioni per i permessi di allevamento

Sezione 2 Un permesso di allevamento non può essere concesso per l'allevamento in zone acquisite con specie o ceppi di interesse nazionale se l'attività può incidere significativamente su tale interesse. (SJVFS 2023:2).

Sezione 3 I permessi di allevamento non possono essere concessi per i gamberi di fiume (*Astacus astacus*) in una zona acquisita in cui si è verificata la peste dei gamberi negli ultimi 2 anni.

Sezione 4 I permessi di allevamento per specie esotiche possono essere concessi solo se l'allevamento deve essere svolto in uno stabilimento di acquacoltura chiuso e in conformità alle norme applicabili del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio.

Il primo paragrafo non si applica agli organismi poliploidi sterili o alle specie trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), salmerino ibrido (*Salvelinus alpinus* x *S. fontinalis*), salmerino di fonte (*S. fontinalis*), trota di lago (*S. namaycush*), splake (*S. fontinalis* x *S. namaycush*) e carpa erbivora (*Ctenopharyngodon idella*).

Sezione 5 I permessi di allevamento del salmone (*Salmo salar*) nelle zone di acqua dolce o degli estuari possono essere concessi solo per ceppi provenienti dal bacino idrografico o dalla zona degli estuari cui si applica il permesso. I permessi che si devono applicare in mare al di fuori di una zona degli estuari possono riferirsi solo a ceppi che provengono dal bacino idrografico più vicino o adiacente.

⁵⁷ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁵⁸ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 (Celex 32004R0853).

⁵⁹ GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1 (Celex 32007R0708).

Sezione 6 I permessi di allevamento per i pesci salmonidi non possono essere concessi per la creazione di un nuovo stabilimento di acquacoltura che abbia un contatto diretto con acque naturali nelle zone d'acqua dolce dove migra il salmone (*S. salmon*). Tale zona si riferisce a tutte le acque di un corso d'acqua della zona degli estuari fino alla prima barriera di migrazione definitiva. Il nuovo stabilimento non può essere creato in una zona acquatica dalla quale è prelevata l'acqua da immettere in un impianto di acquacoltura o di allevamento di salmoni (*S. Salmon*).

Sezione 7 Gli stabilimenti di acquacoltura a diretto contatto con l'acqua naturale e che detengono animali acquatici che possono fuggire da uno stabilimento di acquacoltura, al fine di ottenere un permesso di allevamento:

1. adottano misure atte a contrastare la fuga e
2. dispongono di un piano di azione scritto in caso di fuga.

Marcatura degli stabilimenti di acquacoltura

Sezione 8 Nell'interesse della sicurezza marittima, potrebbe essere necessario marcare gli stabilimenti di acquacoltura. L'autorizzazione per questo è richiesta all'Agenzia svedese dei trasporti in conformità con il capitolo 3, sezione 2, dell'ordinanza sul traffico marittimo svedese (1986:300).

Condizioni per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura

Sezione 9 Una notifica di registrazione per la gestione di stabilimenti di acquacoltura a norma dell'articolo 172 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio è presentata all'Ente svedese per l'agricoltura⁶⁰.

Una notifica di registrazione è stata ricevuta dall'Ente svedese per l'agricoltura entro e non oltre 15 giorni prima dell'inizio dell'attività previsto.

Sezione 9 bis I tipi di stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori⁶¹ sono esonerati dall'obbligo di registrazione stabilito all'articolo 172, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. (SJFVS 2021:38).

Sezione 10 Le domande di riconoscimento di determinati tipi di stabilimenti di acquacoltura ai sensi degli articoli 176 e 177 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio sono presentate all'Ente svedese per l'agricoltura⁶².

La domanda di riconoscimento è stata ricevuta dall'Ente svedese per l'agricoltura tre mesi prima dell'inizio dell'attività previsto.

La domanda di esenzione dall'obbligo di riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della

⁶⁰ Per ulteriori informazioni su come presentare una notifica di registrazione, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁶¹ GU L 416 del 23.11.2021, pag. 80 (Celex 32021R2037).

⁶² Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda di riconoscimento, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici⁶³ è presentata all’Ente svedese per l’agricoltura⁶⁴.

Sezione 11 Oltre alle informazioni prescritte dagli articoli 172 e 180 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e dall’allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, la notifica di registrazione o la domanda di riconoscimento contiene:

1. informazioni su se la notifica si riferisce a una nuova domanda o a una modifica di dati di registrazione o autorizzazione esistenti;
2. persona di contatto e recapiti e
3. indirizzo se diverso dallo stabilimento.

Sezione 12 Le domande per lo status di stabilimento confinato a norma dell’articolo 178 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio sono presentate all’Ente svedese per l’agricoltura⁶⁵.

La domanda di riconoscimento è stata ricevuta dall’Ente svedese per l’agricoltura tre mesi prima dell’inizio dell’attività previsto.

Sezione 13 Le domande di riconoscimento di stabilimento di quarantena di animali acquatici a norma dell’articolo 176 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio sono presentate all’Ente svedese per l’agricoltura⁶⁶.

La domanda di riconoscimento è stata ricevuta dall’Ente svedese per l’agricoltura tre mesi prima dell’inizio dell’attività previsto.

Sezione 14 Le domande di riconoscimento di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie ai sensi dell’articolo 179 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione sono presentate all’Ente svedese per l’agricoltura⁶⁷.

La domanda di riconoscimento è stata ricevuta dall’Ente svedese per l’agricoltura tre mesi prima dell’inizio dell’attività previsto.

Sezione 15 Gli operatori pagano una tassa per la notifica di cui alla sezione 9 e per le domande di cui alle sezioni 10 e da 12 a 14 come segue:

1. gli operatori che hanno uno stabilimento o un gruppo di stabilimenti registrati presso l’Ente svedese per l’agricoltura pagano una tassa annuale di 120 SEK per ogni stabilimento o gruppo di stabilimenti registrati. La tassa deve essere pagata all’Ente svedese per l’agricoltura.
2. La tassa per la domanda di riconoscimento di uno stabilimento o di un gruppo di stabilimenti ai sensi delle sezioni 10 e da 12 a 14 è pagata nella misura di 12 200 SEK. Il pagamento è effettuato all’Ente svedese per l’agricoltura al

⁶³ GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345 (Celex 32020R0691).

⁶⁴ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda di esenzione, consultare il sito web dell’Ente svedese per l’agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁶⁵ Per ulteriori informazioni su come richiedere lo status di stabilimento confinato, consultare il sito web dell’Ente svedese per l’agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁶⁶ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda di riconoscimento, consultare il sito web dell’Ente svedese per l’agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁶⁷ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda di riconoscimento, consultare il sito web dell’Ente svedese per l’agricoltura www.jordbruksverket.se.

momento della presentazione della domanda⁶⁸. Se non è pagata la tassa per una domanda di riconoscimento di uno stabilimento o di un gruppo di stabilimenti, il caso non sarà esaminato. (SJVFS 2024:22).

Registro degli stabilimenti di acquacoltura

Sezione 16 In aggiunta alle informazioni prescritte ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli operatori forniscono al registro tenuto dall'Ente svedese per l'agricoltura le seguenti informazioni:

1. il sistema di approvvigionamento idrico e fognario dello stabilimento, se del caso e
2. il periodo durante il quale gli animali di acquacoltura sono detenuti nello stabilimento di acquacoltura se non sono allevati in modo permanente, comprese, se del caso, le informazioni sulle operazioni stagionali o speciali⁶⁹.

Le informazioni di cui al primo paragrafo sono fornite contestualmente a quelle fornite ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sezione 17 In caso di modifiche a uno stabilimento di acquacoltura, le informazioni notificate non saranno più complete o corrette, pertanto gli operatori trasmettono informazioni sulle modifiche all'Ente svedese per l'agricoltura⁷⁰. Lo stesso vale se l'attività cessa.

Conservazione della documentazione e tracciabilità

Sezione 18 Gli operatori che gestiscono stabilimenti di acquacoltura soggetti all'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 173 o all'obbligo di riconoscimento a norma dell'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre alle prescrizioni in materia di conservazione della documentazione stabilite all'articolo 186 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e agli articoli da 22 a 34 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, conservano la documentazione sui movimenti di animali di acquacoltura all'interno dello stabilimento.

Sezione 19 L'obbligo di conservare la documentazione di cui all'articolo 186, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio non si applica agli stabilimenti di acquacoltura dei seguenti tipi:

1. attività ricreative con animali acquatici;
2. negozi zoologici con animali acquatici;
3. acquari situati in ristoranti e sale naturali, ecc., che hanno un'esposizione pubblica ai sensi del capitolo 3, sezione 6, dell'ordinanza sul benessere degli animali (2019:66);
4. stabilimenti che detengono la *Garra rufa* per il trattamento e

⁶⁸ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁶⁹ Per ulteriori informazioni su come fornire informazioni, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁷⁰ Per ulteriori informazioni su come fornire informazioni, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

5. stagni estensivi in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per il consumo umano diretto o per il rilascio in natura.

L'esenzione è subordinata alla condizione che gli stabilimenti di acquacoltura non muovano animali d'acquacoltura da o verso un altro Stato membro o paese terzo.

Sezione 20 Gli operatori, compresi i trasportatori, conservano la documentazione per almeno 5 anni.

Trasferimenti tra Stati membri e tra zone o stabilimenti all'interno della Svezia

Misure di riduzione della diffusione di malattie al minimo durante i movimenti tra stabilimenti in Svezia

Sezione 21 Se negli animali acquatici è rilevata un'infezione da una malattia diversa da quelle elencate⁷¹, gli animali non possono muoversi tra stabilimenti in Svezia senza che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per assicurare che la malattia non si diffonda ad altri animali acquatici. Ciò si applica anche ai sospetti di malattia.

Trasferimenti tra Stati membri e tra zone o compartimenti

Sezione 22 A norma dell'articolo 193, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'autorità competente di destinazione può autorizzare una modifica dell'uso degli animali acquatici per uno scopo diverso da quello originariamente previsto. Le domande di autorizzazione sono presentate all'Ente svedese per l'agricoltura e devono contenere informazioni su:

1. destinazione e luogo di origine;
2. specie,
3. l'intenzione dell'uso degli animali acquatici prima del trasferimento;
4. l'intenzione dell'uso degli animali acquatici dopo il trasferimento e
5. le misure di attenuazione del rischio adottate per non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici nel luogo di destinazione⁷².

La domanda è stata ricevuta dall'Ente svedese per l'agricoltura entro e non oltre 30 giorni prima del trasferimento previsto.

Il primo paragrafo non si applica ai trasferimenti all'interno della Svezia in cui lo scopo dell'uso di animali acquatici è modificato per il rilascio in natura⁷³.

Sezione 23 A norma dell'articolo 198 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri possono autorizzare gli

⁷¹ Le malattie elencate degli animali acquatici figurano all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁷² Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁷³ Il rilascio di animali acquatici in natura è disciplinato dall'Agenzia per la gestione dell'ambiente marino e delle risorse idriche.

operatori a muovere animali di acquacoltura in uno stabilimento di acquacoltura in zone o compartimenti per i quali è stato stabilito un programma di eradicazione per le malattie di categoria B e C, a partire da altre zone o compartimenti per i quali un tale programma è stato altresì stabilito per le stesse malattie elencate. Le domande di autorizzazione sono presentate all'Ente svedese per l'agricoltura e contengono informazioni su:

1. destinazione e luogo di origine;
2. specie e
3. le misure di attenuazione del rischio adottate per non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici nel luogo di destinazione⁷⁴.

La domanda è stata ricevuta dall'Ente svedese per l'agricoltura entro e non oltre 30 giorni prima del trasferimento previsto.

Se il trasferimento avviene verso un altro Stato membro, la domanda è accompagnata anche dalla documentazione attestante che le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e, se del caso, degli Stati membri attraverso i quali passano gli animali, hanno dato il loro consenso a tale trasferimento.

Sezione 24 A norma dell'articolo 201, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a muovere animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in zone o compartimenti per i quali è stato stabilito un programma di eradicazione per le malattie di categoria B e C, a partire da altre zone o compartimenti per i quali un tale programma è stato altresì stabilito per le stesse malattie elencate⁷⁵.

Le domande di autorizzazione sono presentate all'Ente svedese per l'agricoltura e contengono informazioni su:

1. destinazione e luogo di origine;
2. specie e
3. le misure di attenuazione del rischio adottate per non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici nel luogo di destinazione⁷⁶.

La domanda è stata ricevuta dall'Ente svedese per l'agricoltura entro e non oltre 30 giorni prima del trasferimento previsto.

Sezione 25 A norma dell'articolo 204 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'autorità competente del luogo di destinazione può, previo accordo con l'autorità competente del luogo di origine, autorizzare il movimento di animali acquatici a fini scientifici nel suo territorio anche se tali movimenti non sono conformi alle prescrizioni delle sezioni da 1 a 3 (articoli da 191 a 202), ad eccezione dell'articolo 191, paragrafi 1 e 3, e degli articoli 192, 193 e 194. Le domande di autorizzazione sono presentate all'Ente svedese per l'agricoltura e contengono informazioni su:

1. destinazione e luogo di origine;
2. specie,

⁷⁴ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁷⁵ Le malattie elencate degli animali acquatici figurano all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁷⁶ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

3. le misure di attenuazione del rischio da adottare e applicare per non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto e nel luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie di categoria D e
4. gli Stati membri attraverso i quali passeranno gli animali acquatici⁷⁷.

La domanda è stata ricevuta dall'Ente svedese per l'agricoltura entro e non oltre 30 giorni prima del trasferimento previsto.

Disposizioni speciali relative alle malattie degli animali acquatici per le quali la Svezia ha adottato misure nazionali in conformità con l'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio

Sezione 26 Le disposizioni delle sezioni da 27 a 32 si applicano in caso di viremia primaverile della carpa (VPC), necrosi pancreatico infettiva (IPN) e nefrite batterica (BKD), quando si introducono animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, nelle zone in Svezia di cui agli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione⁷⁸.

Sezione 27 È vietato il trasferimento di pesci dalla zona costiera alla zona continentale.

Sezione 28 In deroga alla sezione 27, le uova appena fecondate o embrionate di pesci salmonidi catturati in natura o detenuti nella zona costiera, al di sotto della barriera migratoria per la specie in questione, possono essere trasferite in un incubatoio nella zona continentale se:

1. i pesci salmonidi catturati in natura sono stati sottoposti al campionamento secondo le modalità a e b di seguito, con risultati negativi:
 - a. tutti i pesci utilizzati per la produzione di uova sono sottoposti al campionamento per la ricerca dell'IPN mediante analisi degli organi a campione. Gruppo costituito da massimo 10 pesci.
 - b. Tutti i pesci femmina sono sottoposti a campionamento singolarmente per la ricerca della BKD mediante analisi degli organi a campione. Se tutti i pesci dell'allevamento devono essere trapiantati in una zona costiera, il livello di campionamento per la BKD può essere ridotto al campionamento individuale del 50% dei pesci femmina.
2. Le uova sono disinfeziate in una soluzione tampone di iodio per almeno 10 minuti e con almeno 100 ppm di iodio libero e
3. l'incubatoio di destinazione delle uova, in attesa di un risultato negativo scritto della prova ai sensi del punto 1, conserva le uova in uno spazio separato dalle altre attività e, a meno che l'effluente non scarichi nella zona costiera, disinetta l'acqua di scarico oppure la fa passare in un filtro, in modo che sia indenne da infezioni che possono essere trasmesse agli animali acquatici.

⁷⁷ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

⁷⁸ GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1 (Celex 32021D0260).

Sezione 29 In deroga alla sezione 27, l'autorizzazione può essere concessa per le anguille della specie *Anguilla anguilla* che sono state sottoposte a campionamento per malattie infettive secondo un metodo approvato dall'Ente svedese per l'agricoltura. Inoltre le anguille che sono entrate nel paese sono state sottoposte a quarantena secondo una modalità approvata dall'Ente svedese per l'agricoltura.

Sezione 30 Gli animali acquatici di specie sensibili ai sensi dell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, nonché i relativi prodotti possono essere introdotti in Svezia o transitare attraverso la Svezia se provengono da uno Stato membro, una zona o uno stabilimento dichiarato indenne dalle malattie in questione.

La partita è accompagnata da un certificato sanitario rilasciato conformemente al modello di certificato sanitario di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008⁷⁹ e in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici⁸⁰, da cui risulta che sono soddisfatte le garanzie sanitarie necessarie.

Sezione 31 L'ingresso da uno Stato membro, zona o compartimento che non è stato dichiarato indenne dalle malattie ai sensi della decisione (UE) 2021/260 della Commissione può aver luogo se:

1. lo stabilimento di spedizione è stato sottoposto ad almeno due ispezioni sanitarie all'anno negli ultimi 2 anni;
2. 30 pesci per stabilimento di spedizione sono stati sottoposti a campionamento almeno una volta all'anno per la VPC, l'IPN e la BKD;
3. l'ultimo campionamento è stato effettuato entro un mese e mezzo prima dell'importazione in Svezia e
4. tutti i risultati delle prove ai sensi dei punti 2 e 3 sono stati negativi.

Il campionamento e la diagnosi del virus della VPC sono effettuati conformemente al capitolo sulla VPC del *manuale di diagnostica per gli animali acquatici*⁸¹ dell'OMSA. Il campionamento e la diagnostica del virus dell'IPN sono effettuati in conformità dell'allegato VI, parte II, capo 1, sezione 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti⁸². Il campionamento e la diagnostica del batterio della BKD sono effettuati in conformità alla metodologia scientificamente accettata decisa dall'Ente nazionale svedese per l'agricoltura.

⁷⁹ GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410 (Celex 32020R2236).

⁸⁰ GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42 (Celex 32020R0990).

⁸¹ Il *manuale di diagnostica per gli animali acquatici* dell'OMSA è pubblicato sul sito web dell'OMSA, www.woah.org.

⁸² GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211 (Celex 32020R0689).

I campioni devono essere esaminati in un laboratorio utilizzando i metodi e le procedure diagnostici approvati dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia in questione. (SJVFS 2022:23).

Sezione 32 L'acqua che entra nello stabilimento di spedizione è, naturalmente o mediante trattamento, indenne da infezioni trasmissibili agli animali acquatici.

Sezione 33 La documentazione che dimostri che le condizioni di cui alle sezioni 31 e 32 sono soddisfatte accompagna la partita ed è presentata al momento dell'ispezione.

Disposizioni specifiche sui movimenti tra Stati membri per il rilascio in natura

Sezione 34 A norma dell'articolo 198 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a trasferire animali di acquacoltura destinati al ripopolamento in natura in zone o compartimenti di uno Stato membro per i quali è stato stabilito un programma di eradicazione per le malattie di categoria B e C, a partire da altre zone o compartimenti di un altro Stato membro per i quali una tale programma è stato altresì stabilito per le stesse malattie elencate. Le domande di autorizzazione sono presentate all'Ente svedese per l'agricoltura e contengono informazioni su:

1. destinazione e luogo di origine;
2. specie e
3. le misure di attenuazione del rischio adottate per non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici nel luogo di destinazione⁸³.

La domanda è stata ricevuta dall'Ente svedese per l'agricoltura entro e non oltre 30 giorni prima del trasferimento previsto.

Se il trasferimento avviene verso un altro Stato membro, la domanda è accompagnata anche dalla documentazione attestante che le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e, se del caso, degli Stati membri attraverso i quali passano gli animali, hanno dato il loro consenso a tale trasferimento.

Sezione 35 Per i trasferimenti di animali acquatici da rilasciare in natura in Svezia, essi devono provenire da uno Stato membro dichiarato indenne da malattie a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, o dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie di categoria B e C dello stesso regolamento per le quali la specie di animali acquatici da trasferire è una specie elencata, indipendentemente dallo stato sanitario della zona in cui gli animali acquatici devono essere rilasciati in natura.

Sezione 36 Gli operatori che devono rilasciare animali acquatici in natura in Svezia presentano domanda di un'autorizzazione al Consiglio di amministrazione della contea conformemente al capitolo 2, sezione 16, dell'ordinanza (1994:1716) sulla pesca, l'acquacoltura e l'industria della pesca.

Ingresso di animali acquatici in Svezia da paesi terzi

Disposizioni speciali relative alle malattie degli animali acquatici per le quali la Svezia ha adottato misure nazionali in conformità con l'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio

⁸³ Per ulteriori informazioni su come presentare una domanda, consultare il sito web dell'Ente svedese per l'agricoltura www.jordbruksverket.se.

Sezione 37 Le disposizioni di cui alle sezioni da 38 a 44 si applicano per quanto riguarda la viremia primaverile della carpa (VPC), la necrosi pancreatica infettiva (IPN) e la nefrite batterica (BKD), in caso di importazione di animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi nelle zone della Svezia di cui agli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione.

Sezione 38 Gli animali acquatici delle specie sensibili ai sensi dell'allegato XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale⁸⁴, compresa la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) per l'IPN e i prodotti derivati, possono essere introdotti in Svezia o fatti transitare attraverso la Svezia se provengono da un paese o territorio terzo indenne da malattie o da una zona o uno stabilimento indenne da malattie situato in un paese o territorio terzo. Inoltre devono essere soddisfatti i requisiti di cui agli articoli da 166 a 174 e 176 dello stesso regolamento.

La partita è accompagnata da un certificato sanitario rilasciato in conformità del modello di certificato sanitario di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, che dimostri che sono soddisfatti i requisiti in materia di salute animale.

Sezione 39 Le importazioni di animali acquatici di specie sensibili ai sensi dell'allegato XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, compresa la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) per l'IPN e i prodotti derivati provenienti da un paese terzo o un territorio o una zona o un compartimento ivi situato non indenne da VPC, IPN e BKD, possono essere effettuate se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli da 166 a 174 e 176 dello stesso regolamento e se la partita soddisfa le condizioni di cui alle sezioni da 40 a 44.

Sezione 40 Gli animali provengono da uno stabilimento nel paese di spedizione dove:

1. lo stabilimento di spedizione è stato sottoposto ad almeno due ispezioni sanitarie all'anno negli ultimi 2 anni;
2. 30 pesci per stabilimento di spedizione sono stati sottoposti a campionamento almeno una volta all'anno per la VPC, l'IPN e la BKD;
3. l'ultimo campionamento è stato effettuato entro un mese e mezzo prima dell'importazione in Svezia e
4. tutti i risultati delle prove ai sensi dei punti 2 e 3 sono stati negativi.

Il campionamento e la diagnosi del virus della VPC sono effettuati conformemente al capitolo sulla VPC del manuale di diagnostica per gli animali acquatici dell'OMSA. Il campionamento e la diagnostica del virus dell'IPN sono effettuati in conformità dell'allegato VI, parte II, capo 1, sezione 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione. Il campionamento e la diagnostica del batterio della BKD sono effettuati in conformità alla metodologia scientificamente accettata decisa dall'Ente nazionale svedese per l'agricoltura.

⁸⁴ GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379 (Celex 32020R0692).

I campioni devono essere esaminati in un laboratorio utilizzando i metodi e le procedure diagnostici approvati dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia in questione. (SJVFS 2022:23).

Sezione 41 L'acqua che entra nello stabilimento nel paese di spedizione da cui provengono gli animali è, naturalmente o per trattamento, indenne da infezioni trasmissibili agli animali acquatici.

Sezione 42 Gli animali acquatici che devono essere trasferiti non possono essere stati vaccinati contro le malattie di cui alla sezione 37.

Sezione 43 Sono presenti barriere naturali o artificiali rispetto ai corsi d'acqua limitrofi che impediscono agli animali acquatici di entrare o uscire dallo stabilimento di spedizione, comprese misure contro le inondazioni o le infiltrazioni d'acqua dai corsi d'acqua limitrofi.

Sezione 44 La documentazione che dimostri che le condizioni di cui alle sezioni da 39 a 43 sono soddisfatte accompagna la partita ed è presentata al momento dell'ispezione.

Disposizioni specifiche per l'ingresso in Svezia di specie non elencate da paesi terzi

Sezione 45 Gli animali acquatici di specie non elencate possono essere introdotti in Svezia solo da paesi terzi che:

1. sono membri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OMSA) o
2. sono elencati nell'allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁵. (SJVFS 2022:23).

Sezione 46 Le partite di animali di cui alla sezione 45:

1. sono accompagnate da un certificato sanitario, equivalente a quello di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, rilasciato da un veterinario ufficiale;
2. rispettano tutti i requisiti del certificato sanitario che non sono applicabili esclusivamente alle specie elencate e
3. possono essere introdotte nell'Unione solo se agli animali della partita si applica quanto segue:
 - a) gli animali non devono essere abbattuti nell'ambito di un programma nazionale attuato nel paese o territorio terzo di origine per eradicare le malattie;
 - b) gli animali non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento del carico per la spedizione in Svezia e
 - c) gli animali provengono da un'azienda che, al momento della spedizione dall'azienda verso la Svezia, non era soggetta a restrizioni nazionali per motivi di sanità animale o a causa di una mortalità anomala, la cui causa non poteva essere accertata. (SJVFS 2022:23).

⁸⁵ GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1 (Celex 32021R0404).

Sezione 47 Le partite di animali acquatici di specie non elencate possono essere introdotte in Svezia da paesi terzi solo se gli animali acquatici della partita rispettano i seguenti requisiti:

1. non sono stati scaricati, trasferiti su un altro mezzo di trasporto o scaricati dal loro contenitore durante il trasporto aereo, marittimo, ferroviario o stradale, e l'acqua in cui sono trasportati non è stata cambiata in un paese terzo che non rispetta le condizioni stabilite alla sezione 45.
2. Non sono stati trasportati in condizioni che hanno messo a rischio la loro salute, in particolare:
 - a) se del caso, devono essere stati caricati e trasportati in acqua che non metta in pericolo la loro salute;
 - b) i mezzi di trasporto e i contenitori sono concepiti in modo tale che la loro salute non sia compromessa durante il trasporto e
 - c) il contenitore o l'imbarcazione vivaio sono stati puliti e disinfezati prima del carico per la spedizione in Svezia.
3. Dal carico nello stabilimento d'origine fino all'arrivo in Svezia, non possono essere stati trasportati nella stessa acqua o contenitore o imbarcazione vivaio di animali acquatici in condizioni di cattiva salute o che non erano destinati all'ingresso in Svezia.
4. Dopo l'ingresso in Svezia, le partite di animali acquatici di specie non elencate:
 - a) sono trasportate direttamente alla destinazione e
 - b) sono manipolate in modo adeguato per garantire che le acque naturali non siano contaminate. (SJVS 2022:23).

Rilascio in natura di animali acquatici provenienti da paesi terzi

Sezione 36 Gli operatori che devono rilasciare animali acquatici in natura in Svezia presentano domanda di un'autorizzazione al Consiglio di amministrazione della contea conformemente al capitolo 2, sezione 16, dell'ordinanza (1994:1716) sulla pesca, l'acquacoltura e l'industria della pesca. (SJVS 2022:23).

CAPITOLO 4. ANIMALI DA COMPAGNIA

Requisiti generali

Sezione 1 Il presente capitolo contiene disposizioni sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia dall'Unione europea, da paesi o territori terzi verso la Svezia come definito all'articolo 4, paragrafi 11 e 14, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le disposizioni pertinenti sono contenute anche nel regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003⁸⁶. Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio è integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non

⁸⁶ GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1 (Celex 32013R0576).

commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁷. I presenti regolamenti integrano i suddetti regolamenti UE.

Le disposizioni sull'introduzione e il movimento degli animali non contemplate dal presente capitolo sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, nei regolamenti di esecuzione e nei regolamenti delegati adottati in forza di tale regolamento, nonché nelle norme nazionali che integrano tali regolamenti.

Punti di ingresso

Sezione 2 L'introduzione di animali da compagnia da paesi e territori terzi diversi da quelli elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione può avvenire solo attraverso gli aeroporti di Stoccolma-Arlanda e Göteborg-Landvetter.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Ente svedese per l'agricoltura può concedere un'esenzione dall'obbligo di ingresso via Stoccolma-Arlanda o Göteborg-Landvetter in conformità con il primo paragrafo per i cani militari, da ricerca e da soccorso registrati. Per ottenere tale esenzione, il proprietario o una persona autorizzata deve inviare una richiesta scritta di esenzione all'Ente svedese per l'agricoltura, dove devono essere indicati il numero di identificazione del cane e il punto di ingresso desiderato. La domanda perviene all'Ente svedese per l'agricoltura almeno cinque giorni lavorativi prima dell'introduzione degli animali.

Gestione dei documenti

Sezione 3 I documenti di ingresso sono conservati per sei mesi dopo la data di ingresso e presentati in originale durante i controlli ufficiali.

Condizioni per l'ingresso di cani, gatti e furetti dalla Norvegia

Sezione 4 Cani, gatti e furetti possono essere introdotti in Svezia dalla Norvegia a condizione che:

1. siano identificati a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Consiglio;
2. siano titolari di un passaporto di cui all'articolo 6, lettera d), rilasciato a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Consiglio e
3. non siano stati introdotti in Norvegia in violazione del diritto norvegese.

Condizioni per il movimento e l'introduzione di animali da compagnia diversi da cani, gatti e furetti

Movimento e introduzione dei volatili

Sezione 5 Possono essere introdotti in Svezia al massimo cinque volatili come animali da compagnia provenienti da altri Stati membri, Andorra, Isole Fær Øer,

⁸⁷ GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109 (Celex 32013R0577).

Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera o dallo Stato della Città del Vaticano.

Per l'introduzione di più di cinque volatili provenienti dai paesi di cui al primo paragrafo si applicano le disposizioni delle parti IV e V del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei relativi atti subordinati.

Possono essere introdotti in Svezia al massimo cinque volatili provenienti da paesi diversi da quelli di cui al primo paragrafo a condizione che:

1. i volatili provengano da un paese membro dell'OMSA e appartengano a uno dei comitati regionali elencati nell'allegato I, parte A, della decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità⁸⁸ o
2. i volatili provengano da un paese membro dell'OMSA e appartengano a uno dei comitati regionali elencati nell'allegato I, parte B, di tale decisione, a condizione che i volatili:
 - a) siano stati tenuti in isolamento per i 30 giorni precedenti l'esportazione nel luogo di partenza in un paese terzo elencato nell'allegato I, parte 1, o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria⁸⁹;
 - b) siano sottoposti a quarantena per 30 giorni dopo l'importazione in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena⁹⁰;
 - c) siano stati vaccinati contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7 e rivaccinati almeno una volta negli ultimi sei mesi e non oltre 60 giorni prima della spedizione dal paese terzo; il vaccino o i vaccini utilizzati devono essere stati autorizzati per le specie interessate conformemente alle istruzioni del fabbricante o
 - d) siano stati isolati per almeno 10 giorni prima dell'esportazione e siano stati sottoposti a un test per la ricerca di antigeni o genomi dell'influenza aviaria H5 e H7 conformemente al capitolo sull'influenza aviaria del *manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri* dell'OMSA, su un campione prelevato non prima del terzo giorno di isolamento e
 - e) siano stati trasferiti in un'abitazione o in un altro luogo di residenza all'interno dell'Unione e per 30 giorni dopo l'ingresso nell'Unione non siano ammessi a mostre, fiere, esposizioni o altri luoghi in cui si radunano volatili, ad eccezione dei movimenti verso uno stabilimento di quarantena riconosciuto dopo l'importazione nell'Unione di cui alla lettera b);

⁸⁸ GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29 (Celex 32007D0025).

⁸⁹ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1 (Celex 32010R0206).

⁹⁰ GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1 (Celex 32013R0139).

3. la partita sia accompagnata da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato II della decisione 2007/25/CE della Commissione e
4. il certificato veterinario sia stato integrato da una dichiarazione del proprietario o del suo rappresentante conformemente all'allegato III della decisione 2007/25/CE della Commissione. (SJVFS 2022:23).

Movimento e introduzione dei roditori

Sezione 6 Possono essere introdotti in Svezia al massimo cinque roditori provenienti da altri Stati membri, paesi o territori terzi, purché siano allevati e tenuti in cattività sin dalla nascita.

Per l'introduzione di più di cinque roditori si applicano le disposizioni delle parti IV e V del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei relativi atti subordinati.

Movimento e introduzione dei conigli

Sezione 7 Possono essere introdotti in Svezia al massimo cinque conigli provenienti da altri Stati membri, paesi o territori terzi, purché siano allevati e tenuti in cattività sin dalla nascita.

Qualora siano introdotti più di cinque conigli, si applicano le disposizioni delle parti IV e V del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei relativi atti subordinati.

Movimento e introduzione dei rettili e degli anfibi

Sezione 8 Possono essere introdotti in Svezia al massimo cinque rettili e anfibi provenienti da altri Stati membri, paesi o territori terzi, purché gli animali siano allevati e tenuti in cattività sin dalla nascita.

Qualora siano introdotti più di cinque anfibi e rettili, si applicano le disposizioni delle parti IV e V del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei relativi atti subordinati.

Movimento e introduzione degli invertebrati

Sezione 9 Gli invertebrati possono essere introdotti in Svezia come animali da compagnia provenienti da altri Stati membri, paesi o territori terzi.

Movimenti e introduzione degli animali acquatici ornamentali

Sezione 10 Gli animali acquatici ornamentali possono essere introdotti in Svezia come animali da compagnia provenienti da altri Stati membri, paesi o territori terzi, a condizione che:

1. gli animali siano utilizzati solo in acquari non commerciali senza contatto con corsi d'acqua naturali;
2. gli animali non appartengano a una specie elencata per una malattia elencata di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio o a una specie per la quale la Svezia ha adottato misure nazionali a norma dell'articolo 226 di tale regolamento;

3. gli animali non abbiano mostrato sintomi di malattia e non vi sia stata alcuna mortalità anomala, la cui causa non poteva essere accertata, nello stabilimento di spedizione o nell'habitat da cui gli animali provengono nelle 72 ore precedenti la spedizione e
4. siano adottate tutte le misure necessarie per garantire che gli animali siano trasportati direttamente dal luogo di origine alla loro destinazione finale.

L'introduzione o il movimento di animali acquatici ornamentali come animali da compagnia, che non rispettano le prescrizioni di cui al primo paragrafo 2, può avvenire se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

1. il proprietario dell'animale adotta misure preventive per garantire che l'introduzione o il movimento degli animali acquatici ornamentali non comporti il rischio che le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), le malattie emergenti e le malattie per le quali la Svezia ha adottato misure nazionali a norma dell'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio siano diffuse agli animali acquatici a destinazione;
2. gli animali sono trasportati in modo tale che il trasporto non provochi la potenziale diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), durante il trasporto e nel luogo di destinazione e
3. in caso di ingresso da un paese o territorio terzo, che gli animali provengono da un paese che rispetta le prescrizioni per l'ingresso di animali acquatici conformemente all'articolo 170 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione.

CAPITOLO 5. ALTRE DISPOSIZIONI

Sezione 1 Se vi sono motivi particolari, l'Ente svedese per l'agricoltura può concedere deroghe alle disposizioni del capitolo 2, sezioni da 3 a 7, da 12 a 15, 23 e da 59 a 64, del capitolo 3, sezioni da 9 a 14, 18, 20, da 21 a 27, da 31 a 35 e da 37 a 44, e alle disposizioni del capitolo 4, sezioni da 6 a 8 e 10.

Se vi sono motivi particolari, l'Ente svedese per l'agricoltura può decidere di far pagare una tassa inferiore a quella prevista al capitolo 2, sezione 11, e al capitolo 3, sezione 15, primo paragrafo 2.

Se vi sono motivi particolari, il Consiglio di amministrazione della contea può concedere deroghe alle disposizioni del capitolo 3, sezioni da 1 a 6. (SJVS 2022:23).

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Il presente statuto⁹¹ entra in vigore il 21 aprile 2021. Le raccomandazioni generali entrano in vigore lo stesso giorno.

1. Gli stabilimenti e gli operatori autorizzati a norma del capitolo 2, sezione 16, dell'ordinanza (1994:1716) sulla pesca, l'acquacoltura e l'industria della pesca anteriormente al 21 aprile 2021 sono considerati registrati o riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e

⁹¹ SJVS 2021:13.

- abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
2. Gli stabilimenti riconosciuti a norma della sezione 2 dell'ordinanza (2009:251) sugli stabilimenti di trasformazione degli animali di acquacoltura anteriormente al 21 aprile 2021 sono considerati riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
 3. Il presente statuto abroga:
 - a) il regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 1996:24) sull'ingresso di determinati animali e sperma, ovuli ed embrioni di determinati animali (*caso n. J 11*);
 - b) il regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2006:42) sulle norme di salute degli animali per l'importazione e il transito di determinati ungulati vivi (*caso n. J 11a*);
 - c) il regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2011:49) sull'ingresso di animali da compagnia e sperma di cani e gatti e cani, gatti e furetti destinati al commercio (*caso n. J 13*);
 - d) il regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2018:42) sull'ingresso di equini (*caso n. J 17*);
 - e) il regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 1998:70) sull'ingresso di bovini e suini (*caso n. J 18*);
 - f) il regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 1994:224) sull'ingresso di ovini e caprini (*caso n. J 20*);
 - g) il regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2002:67) relativo all'ingresso di embrioni e sperma di bovini e di sperma suino (*caso n. J 21*);
 - h) il regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 1994:223) sull'ingresso di pollame e uova da cova (*caso n. J 22*);
 - i) l'avviso dell'Ente per l'agricoltura con istruzioni per la quarantena avicola (LSFS 1980:8) (*caso n. J 27*);
 - j) il regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 1996:25) relativo ai controlli veterinari ecc. negli scambi con gli Stati membri dell'Unione europea (UE) (*caso n. J 29*);
 - k) il regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 2004:19) sull'ingresso e l'uscita di prodotti di origine animale e di altri prodotti che possono diffondere malattie infettive agli animali (*caso n. J 30*);
 - l) il regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 1999:134) relativo ai controlli veterinari sugli animali vivi che sono introdotti nell'Unione europea (UE) dai paesi terzi e dalla Norvegia (*caso n. J 34*);
 - m) il regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 1999:135) relativo ai controlli veterinari sui prodotti importati da paesi terzi nell'Unione europea (UE), Andorra, Isole Fær Øer e Norvegia e, per quanto riguarda i prodotti della pesca, Islanda (*caso n. J 35*);
 - n) il regolamento dell'Ente svedese per l'agricoltura (SJVFS 1998:19) sulle tasse per la gestione dei casi ai sensi dell'ordinanza (1994:1830) sull'ingresso di animali vivi, ecc. (*case no. J 50*);

- o) il regolamento dell’Ente svedese per l’agricoltura (SJVFS 2004:93) che stabilisce le norme sulla salute degli animali che disciplinano la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (*caso n. J 65*);
- p) il regolamento dell’Ente svedese per l’agricoltura (SJVFS 2018:41) sull’esportazione di equini verso gli Stati membri dell’Unione europea (UE), Andorra, le Isole Fær Øer e la Norvegia (*caso n. J 131*);
- q) il regolamento dell’Ente svedese per l’agricoltura (SJVFS 1995:70) sull’esportazione di determinati animali e sperma, ovuli ed embrioni di determinati animali verso gli Stati membri dell’Unione europea (UE) e verso i paesi che hanno integrato la legislazione veterinaria dell’UE (*caso n. J 133*);
- r) il regolamento dell’Ente svedese per l’agricoltura (SJVFS 1999:77) sull’esportazione di bovini e suini verso gli Stati membri dell’Unione europea (UE) e Andorra, le Isole Fær Øer e la Norvegia (*caso n. J 136*);
- s) il regolamento dell’Ente svedese per l’agricoltura (SJVFS 1995:8) sull’esportazione di ovini e caprini verso gli Stati membri dell’Unione europea (UE) e la Norvegia (*caso n. J 137*);
- t) il regolamento dell’Ente svedese per l’agricoltura (SJVFS 2002:68) relativo all’esportazione di embrioni e sperma di bovini e di sperma suino verso gli Stati membri dell’Unione europea (UE) e Andorra, le Isole Fær Øer, la Norvegia e la Svizzera (*caso n. J 138*);
- u) il regolamento dell’Ente svedese per l’agricoltura (SJVFS 2013:27) sull’esportazione di pollame e uova da cova verso gli Stati membri dell’Unione europea (UE), Andorra, le Isole Fær Øer, la Norvegia e la Svizzera e verso paesi terzi (*caso n. J 139*);
- v) il regolamento e il parere generale dell’Ente svedese per l’agricoltura (SJVFS 2007:13) sulla marcatura e la registrazione dei suini (*caso n. K 28*);
- w) il regolamento e il parere generale dell’Ente svedese per l’agricoltura (SJVFS 2007:14) sulla marcatura e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (*caso n. K29*);
- x) il regolamento e il parere generale dell’Ente svedese per l’agricoltura (SJVFS 2007:12) sulla marcatura e la registrazione dei suini (*caso n. K30*);
- y) il regolamento e il parere generale dell’Ente svedese per l’agricoltura (SJVFS 2006:11) sulla registrazione degli stabilimenti avicoli;
- z) il regolamento dell’Ente svedese per l’agricoltura (SJVFS 2014:4) sulle prescrizioni in materia di salute degli animali per gli animali e i prodotti di acquacoltura, tutte le sezioni tranne il capitolo 3, sezioni da 1 a 5 (*caso n. K 41*) e
- aa) il regolamento dell’Ente svedese per l’agricoltura (SJVFS 1995:71) sull’esportazione di animali d’acquacoltura verso paesi dell’Unione europea (UE) e verso Islanda e Norvegia (*caso n. J 135*).

SJVFS 2024:22

Il presente statuto⁹² entra in vigore il 22 novembre 2021. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 17 ottobre 2021.

Il presente statuto⁹³ entra in vigore il 21 dicembre 2021.

Il presente statuto⁹⁴ entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Il presente statuto⁹⁵ entra in vigore il 1° marzo 2023.

Il presente statuto⁹⁶ entra in vigore il 1° marzo 2024.

1. Il presente statuto⁹⁷ entra in vigore il 1° settembre 2024.
2. I precedenti regolamenti si applicano ancora al movimento di equini registrati tra Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia che è iniziato prima dell'entrata in vigore.

Il presente statuto⁹⁸ entra in vigore il 1° gennaio 2025.

CHRISTINA NORDIN

Milan Miroslavljević
(Unità di controllo delle infezioni)

⁹² SJVFS 2021:33.

⁹³ SJVFS 2021:38.

⁹⁴ SJVFS 2022:23.

⁹⁵ SJVFS 2023:2.

⁹⁶ SJVFS 2024:3.

⁹⁷ SJVFS 2024:18.

⁹⁸ SJVFS 2024:22

Allegato 1**Elenco delle razze**

Codice	Razza	Codice	Razza
01	SRB (bovino rosso e bianco svedese)	31	Bruna svizzera
02	SLB (bovino svedese delle pianure)	32	Longhorn del Texas
03	SKB (Polled svedese)	33	Salers
04	SJB (bovino Jersey svedese)	34	Bazadaise
05	SAB (bovino Ayrshire svedese)	35	Murray Grey
06	RB (bovino rosso danese)	36	Stabilizer
08	Hereford	37	Guernsey
09	Charolais	38	Lakenvelder
11	Aberdeen Angus	39	Lowline australiano
12	Limousin	40	Swedish Red Poll
14	Simmental	41	Bovino Fjäll
16	Bovino Highland	42	Bovino Väne
17	Belted Galloway	43	Bohuskulla
18	Blonde d'Aquitaine	44	Ringamålako
19	Dexter	50	Telemarkfe
20	Galloway	51	Bovino del fiordo del Vestland
21	Tiroler Grauvieh	52	Dølafe
22	Piemontese	53	Pinzgauer
23	Bovino blanc-bleu belga	54	Finnecattle
24	Gelbvieh	55	Pustertaler
25	Chianina	90	Bison bison (bisonte americano)
26	South Devon	91	Bubalus bubalus (bufalo, bufalo d'acqua)
27	Montbéliard	92	Zebu
28	Fleckvie	93	Jak
29	Wagyu	99	Razza incrociata/indeterminabile
30	Shorthorn danese		

Allegato 2

**CODICI UTILIZZATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA
REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

Codice	Paese	Codice	Paese
SE 000001	Islanda	SE 000031	Malta
SE 000002	Norvegia	SE 000032	Serbia
SE 000003	Finlandia	SE 000033	Romania
SE 000004	Danimarca	SE 000034	Bulgaria
SE 000006	Paesi Bassi	SE 000035	Montenegro
SE 000007	Belgio	SE 000040	Stati Uniti d'America
SE 000008	Lussemburgo	SE 000041	Canada
SE 000009	Germania	SE 000050	Giordania
SE 000011	Francia	SE 000051	Croazia
SE 000013	Spagna	SE 000052	Russia
SE 000014	Portogallo	SE 000053	Bielorussia
SE 000015	Italia	SE 000054	Turchia
SE 000016	Svizzera	SE 000055	Bosnia-Erzegovina
SE 000017	Austria	SE 000056	Pakistan
SE 000018	Grecia	SE 000060	Australia
SE 000019	Irlanda	SE 000061	Nuova Zelanda
SE 000020	Regno Unito	SE 000080	Corea del Sud
SE 000021	Polonia	SE 000081	Malesia
SE 000022	Estonia	SE 000082	Giappone
SE 000023	Lettonia		
SE 000024	Lituania		
SE 000025	Ungheria		
SE 000026	Cechia		
SE 000027	Slovacchia		
SE 000028	Slovenia		
SE 000029	Cipro		

Allegato 3**CAMPIONAMENTO PER LA SALMONELLA DI PULCINI DI UN GIORNO, POLLAME RIPRODUTTORE E POLLAME DESTINATO ALLA MACELLAZIONE**

Il campionamento comprende tutti i sierotipi di Salmonella.

I polli da allevamento di pollame riproduttore sono sottoposti a campionamento almeno all'età di quattro settimane e, nel caso dei polli destinati alla produzione di uova, due settimane prima dell'inizio della deposizione.

Il pollame riproduttore è sottoposto a campionamento almeno ogni due settimane durante il periodo di deposizione.

Metodo di campionamento per polli da allevamento di pollame riproduttore e pollame destinato alla macellazione

Il campionamento è costituito da un campione aggregato costituito da singoli campioni di fuci ciascuno del peso di almeno un grammo. Essi sono prelevati a caso in più luoghi in cui sono detenuti gli animali o, se gli animali hanno accesso a più edifici all'interno dello stesso stabilimento, sono prelevati campioni da ciascun gruppo di edifici in cui sono detenuti.

Il numero di luoghi in cui devono essere prelevati singoli campioni di fuci per un campione aggregato è mostrato nella tabella 1.

Tabella 1

Numero di animali per recinto	Numero di campioni di fuci per recinto o gruppo di edifici all'interno dello stabilimento
1-24	(stesso del numero di animali ma non superiore a 20)
25-29	20
30-39	25
40-49	30
50-59	35
60-89	40
90-199	50
200-499	55
500 o più	60

Metodo di campionamento per il pollame riproduttore

Nei gruppi di riproduzione le cui uova sono covate in un incubatoio con una capacità totale di schiusa inferiore a 1 000 uova, i campioni sono prelevati nello stabilimento. Il campionamento è costituito da un campione aggregato costituito da singoli campioni di fuci ciascuno del peso di almeno un grammo. Essi sono prelevati a caso in più luoghi in cui sono detenuti gli animali o, se gli animali hanno accesso a più edifici all'interno dello stesso stabilimento, sono prelevati campioni da ciascun gruppo di edifici in cui sono detenuti. Il numero di luoghi in cui devono essere prelevati singoli campioni di fuci per un campione aggregato è mostrato nella tabella 1.

Nei gruppi di riproduzione, le cui uova si sono schiuse in un incubatoio con una capacità di schiusa combinata di oltre 1 000 uova, il campionamento è effettuato presso l'incubatoio e consiste in:

- a. da ciascun gruppo di riproduzione, campioni raggruppati costituiti da meconio da 250 pulcini nati da uova consegnate all'incubatoio o
- b. da ciascun gruppo di riproduzione sono prelevati campioni dalle carcasse di 50 pulcini morti prima della schiusa o nati da uova consegnate all'incubatoio.

Il campionamento conformemente alle lettere a) e b) avviene anche da gruppi di riproduzione costituiti da meno di 250 volatili le cui uova si siano schiuse in incubatoi con una capacità combinata superiore a 1 000 uova.

Ogni otto settimane, il campionamento è sostituito da un campionamento ufficiale.

Esame microbiologico

L'esame microbiologico riguarda tutti i sierotipi di *Salmonella* ed è essere effettuato conformemente al metodo standard ISO 6579 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione o al metodo descritto dal Comitato nordico di analisi alimentare (metodo NMKL n. 71).

In caso di disaccordo tra gli Stati membri sui risultati dell'analisi, il metodo standard dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione ISO 6579 è considerato il metodo di riferimento.

Allegato 4**CAMPIONAMENTO PER GALLINE OVAIOLE**

Il campionamento comprende i seguenti sierotipi invasivi:

1. *Salmonella gallinarum*
2. *Salmonella pullorum*
3. *Salmonella enteritidis*
4. *Salmonella berta*
5. *Salmonella typhimurium*
6. *Salmonella thompson*
7. *Salmonella infantis*

Metodo di campionamento per galline ovaiole

Il campionamento è costituito da un campione aggregato costituito da singoli campioni di fuci ciascuno del peso di almeno un grammo. Essi sono prelevati a caso in più luoghi in cui sono detenuti gli animali o, se gli animali hanno accesso a più edifici all'interno dello stesso stabilimento, sono prelevati campioni da ciascun gruppo di edifici in cui sono detenuti.

Il numero di campioni è in grado di rilevare una presenza di salmonella del 5% con un'affidabilità del 95%.

Esame microbiologico

L'esame microbiologico è effettuato conformemente al metodo standard ISO 6579 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione o al metodo descritto dal Comitato nordico di analisi alimentare (metodo NMKL n. 71).

In caso di disaccordo tra gli Stati membri sui risultati dell'analisi, il metodo standard dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione ISO 6579 è considerato il metodo di riferimento.